

430.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	27003	
<b>Disegni di legge:</b>		
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	27036	
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	27003	
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	27003	
( <i>Presentazione</i> ) . . . . .	27004	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) . . . . .	27007	
PRESIDENTE . . . . .	27007	
BIMA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	27028	
	27033	
BOFFARDI INES . . . . .	27015	
CARDIA . . . . .	27036	
CARRARA SUTOUR . . . . .	27021, 27030	
CESARONI . . . . .	27013, 27030, 27032, 27036	
LEPRE . . . . .	27012	
		PAG.
		MARCHETTI . . . . . 27017, 27030, 27033, 27035
		PANDOLFI . . . . . 27010
		PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . . 27029, 27033
		SERRENTINO . . . . . 27024
		VESPIGNANI . . . . . 27030, 27036
		<b>Proposte di legge:</b>
		( <i>Annunzio</i> ) . . . . . 27003, 27017, 27036
		( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . . 27003
		<b>Interrogazioni, interpellanza e mozioni</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . . 27036
		<b>Commemorazione dei deputati Angelo Salvatore Gitti e Bernardo Mattarella:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 27004
		COLOMBO EMILIO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . . 27006
		<b>Corte costituzionale</b> ( <i>Annunzio di sentenze</i> ) . . . . . 27004
		<b>Votazione segreta</b> . . . . . 27033
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . . 27036

PAGINA BIANCA

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

**La seduta comincia alle 9,30.**

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 marzo 1971.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bressani, Calvetti e Ferioli.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

IANNIELLO: « Promozione alla qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione, nominati — a seguito degli esami di promozione previsti dal precedente ordinamento — prima del 10 novembre 1970 » (3215);

MASSARI: « Modifica della denominazione dell'arte ausiliaria sanitaria di meccanico ortopedico ed ernista e costituzione dei collegi per i tecnici ortopedici » (3216);

LONGONI ed altri: « Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili » (3217);

FINELLI: « Stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali » (3218);

BOFFARDI INES ed altri: « Istituzione di consultori matrimoniali e obbligatorietà della visita prematrimoniale » (3219).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

« Ordinamento penitenziario » (*Approvato da quel Consesso*) (3209);

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (*Approvato da quel Consesso*) (3210);

« Finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per l'anno finanziario 1971 » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (3211);

Senatori TRABUCCHI e FORMICA: « Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto » (*Approvata da quella VII Commissione permanente*) (3212);

« Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (3213);

« Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'accademia militare, la scuola ufficiali carabinieri e l'accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio » (*Approvato in un testo unificato, con modificazioni, da quella VI Commissione permanente*) (1702-B).

Senatori BLOISE ed altri; Senatori DINARO e NENCIONI: « Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 » (*Approvato in un testo unificato da quella VI Commissione permanente*) (3214).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che il seguente provvedimento è deferito alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) in sede referente, con il parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione:

« Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata » (*Urgenza*) (3199).

### Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 16 marzo 1971, copia delle sentenze nn. 48 e 49 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni dello Stato, nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o per il militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento (doc. VII, n. 113);

la illegittimità costituzionale dell'articolo 553 del codice penale e dell'articolo 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: « a impedire la procreazione », nonché, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: « a impedire la procreazione »;

dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: « a impedire la procreazione » (doc. VII, n. 114).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

### Presentazione di un disegno di legge.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del lavoro

e della previdenza sociale, il seguente disegno di legge:

« Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

### Commemorazione dei deputati Angelo Salvatore Gitti e Bernardo Mattarella.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, è con animo profondamente commosso che oggi ricordo due nostri colleghi scomparsi recentemente. Il primo a lasciarci è stato l'onorevole Angelo Salvatore Gitti, a causa di una inesorabile malattia, il 21 febbraio scorso.

Contro questa malattia aveva tenacemente lottato, sopportando il dolore fisico e morale, tanto da essere presente tra noi fino a qualche settimana fa, pur consapevole del suo destino.

Angelo Salvatore Gitti era nato a Gardone Val Trompia il 10 novembre 1908 e si era formato nel mondo del lavoro, divenendo, giovanissimo, caporeparto dei metalmeccanici di una fabbrica della sua zona.

Aveva partecipato ai movimenti cattolici e nel 1926 il gruppo che egli dirigeva era stato sciolto con la forza e da allora egli era stato proposto varie volte per il confino.

Aveva continuato la sua campagna antifascista in alcuni giornali della Gioventù cattolica e subito dopo l'8 settembre 1943 era entrato, come uno dei comandanti, nelle brigate partigiane della valle Trompia, e si era imposto come una delle più valorose « fiamme verdi » della Guardia popolare. Fu anche uno dei componenti del comitato di liberazione nazionale della stessa valle.

Finita la guerra Angelo Salvatore Gitti partecipò in prima linea, come già aveva fatto sui campi di battaglia, alle attività sociali e politiche come consigliere comunale di Gardone Val Trompia e come dirigente delle ACLI e della democrazia cristiana.

La sua lotta per il riscatto delle classi lavoratrici si nutriva di esperienze personali compiute nella adolescenza e nella prima giovinezza e al tempo stesso di studi che aveva

approfondito negli anni di attesa del ritorno della democrazia e della libertà.

Per questa sua preparazione culturale, per questa sua esperienza personale, poté recare un notevole contributo alla risoluzione dei problemi sindacali della sua terra e anche del resto del paese.

Operò parallelamente nelle ACLI, di cui fu consigliere nazionale fin dal 1947, e nel sindacato.

Segretario per la corrente cristiana durante il periodo unitario alla camera del lavoro di Brescia, fu poi segretario della CISL, varie volte rieletto, fino al 1962.

Egli si occupava dei problemi contingenti dei lavoratori, ma negli ultimi tempi si era premurato soprattutto della loro formazione e in questo campo aveva efficacemente operato come presidente nazionale dell'Istituto addestramento lavoratori; con lo stesso ardore aveva lavorato nel settore assistenziale presiedendo il comitato provinciale dell'INAM di Brescia.

Nella nostra Assemblea, dove era entrato per la prima volta nel 1953, aveva donato le proprie esperienze e le proprie specifiche conoscenze dei problemi del lavoro e della previdenza sociale facendo parte della Commissione che più gli era congeniale e cioè la XIII e intervenendo nella discussione di numerosi disegni e proposte di legge.

Egli si era sentito sempre al servizio della classe operaia come deputato, come sindacalista e come semplice cittadino e di questa consapevolezza aveva dato testimonianza sia con le sue specifiche attività, sia con gli scritti che, quale pubblicista, aveva firmato conducendo appassionate campagne giornalistiche.

La coerenza politica e morale aveva caratterizzato tutte le sue azioni, dall'adolescenza fino agli ultimi giorni della sua vita. Una vita interamente dedicata agli ideali della libertà e della giustizia sociale, sostenuti durante e dopo il fascismo, con coraggio e con fermezza.

Ma di Angelo Salvatore Gitti ricordo a me stesso — che amico sincero gli sono stato — la sua grande umanità e la sua serenità, qualità che lo rendevano a noi tutti caro.

Onorevoli colleghi, certo di interpretare il rimpianto di voi tutti per la scomparsa di questo caro e stimato collega, a nome vostro e mio personale rinnovo ai suoi familiari e al gruppo della democrazia cristiana l'espressione del nostro più profondo cordoglio.

Il 1° marzo la nostra Assemblea veniva privata di un altro suo componente, di uno di coloro che potevano vantare la più lunga anzianità parlamentare dopo il ritorno della

democrazia: l'onorevole Bernardo Mattarella.

Egli era infatti stato presente in questa aula fin dai tempi della Consulta nazionale; era stato poi eletto deputato all'Assemblea costituente nel 1946 e nominato questore; quindi era stato rieletto ininterrottamente dal 1948 fino alla più recente consultazione elettorale e sempre per la stessa circoscrizione di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Un uomo così lungamente impegnato nella vita parlamentare e quindi governativa non può non lasciare un vuoto tra noi.

Bernardo Mattarella, che era nato nel 1905 a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, era entrato nei movimenti cattolici alla età di 14 anni ricoprendo ben presto vari incarichi direttivi anche di carattere nazionale. Egli fondò quindi la sezione del partito popolare italiano nel suo paese, della quale fu segretario fino allo scioglimento imposto dalle autorità fasciste.

Profuse tutto il suo ardore giovanile, la intelligenza e la sua preparazione culturale nelle rischiose battaglie politiche dei primi anni venti.

Nel periodo della dittatura mantenne i contatti fra gli antifascisti siciliani e gli esponenti del partito popolare che a Roma approfondivano i principi del pensiero sturziano. Questa sua azione di tramite fra le forze cattoliche dell'isola e quelle centrali destò i sospetti della polizia ed egli nel 1931 fu coinvolto nelle persecuzioni scatenate dal governo di allora contro i circoli cattolici.

Egli dirigeva un giornale, *Primavera siciliana*, che, frequentemente sequestrato, venne poi soppresso. Esercitò, come poté, la professione legale per circa un decennio.

Nel 1942 si adoperò per la nascita della democrazia cristiana in Sicilia e nel 1943, con lo sbarco alleato, costituì a Palermo il primo comitato provinciale della democrazia cristiana e ne divenne presidente.

Dopo aver vissuto, giovanissimo, gli anni della clandestinità con De Gasperi, Piccioni, Spataro e altri, egli si ritrovò ben presto, nel pieno vigore della maturità, e già ricco di esperienze, a fianco dei medesimi uomini, impegnato nella ricostruzione democratica del paese e nell'attività governativa.

Nel 1944 fece parte del primo Governo Bonomi quale sottosegretario per la pubblica istruzione e fu presente anche nel secondo Ministero di quel Presidente del Consiglio.

Nello stesso periodo, nella sua isola, Mattarella condusse una tenace lotta antiseparatista e autonomista; discepolo di Luigi Sturzo,

era un fervido sostenitore del decentramento regionale e tale tesi riaffermò anche nell'Assemblea costituente. In campo economico egli si era nutrito delle opere scientifiche di Giuseppe Toniolo e pertanto si era battuto sempre in favore dei movimenti cooperativistici.

Fu membro della direzione centrale della democrazia cristiana per molti anni e non attenuò la sua presenza nel suo partito neanche quando si dedicò completamente all'attività governativa. Instancabile, alacre, tenace, egli profondeva le sue energie in vari settori della vita pubblica.

Questa divenne più intensa quando, dopo essere stato sottosegretario ai trasporti dal 1948 al 1957, fu nominato ministro della marina mercantile nell'VIII Governo De Gasperi.

Resse poi il dicastero dei trasporti nel Gabinetto Pella, nel primo Ministero Fanfani e in quello Scelba. Passò al Ministero del commercio con l'estero nel Governo Segni e a quello delle poste e telecomunicazioni con Zoli. Ritornò ministro dei trasporti nel 1962 dopo essere stato presidente di varie Commissioni parlamentari, e divenne ministro dell'agricoltura nel primo Gabinetto Leone. Fu nuovamente ministro del commercio con l'estero nel primo e nel secondo Governo Moro.

Un uomo politico per tanto tempo impegnato in una attività così intensa, non poteva non essere logorato fino al punto di dover pagare il tributo di una profusione di forze davvero eccezionali.

Il primo attacco del male che doveva condurlo alla tomba lo colse in questo stesso palazzo, al termine di lunghe ore trascorse nel suo ufficio di presidente della Commissione difesa.

Della sua complessa e rilevante personalità, si possono considerare varie doti positive, a cominciare dall'efficienza dimostrata in campo amministrativo. Ma sono state soprattutto la tenacia e la forza di volontà le qualità migliori e più spiccate dell'onorevole Bernardo Mattarella; il suo temperamento combattivo non poteva essere sconosciuto neanche da chi aveva motivi di polemiche nei suoi riguardi.

La Camera dei deputati ha perduto con lui uno dei più autorevoli testimoni di oltre 25 anni della sua storia e il suo partito uno dei suoi più rappresentativi dirigenti.

Alla vedova e a tutti i familiari e al gruppo parlamentare della democrazia cristiana, a nome dell'Assemblea e mio personale, io rinnovo le più sincere condoglianze. (*Segni di generale consentimento*).

COLOMBO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito associarmi a nome del Governo al commosso ricordo che il Presidente della Camera ha voluto fare di due nostri autorevoli colleghi.

Angelo Gitti ci ha lasciati per primo. Rendendo omaggio alla sua memoria, rendiamo omaggio all'operaio di Inzino che, anche quando divenne deputato, non abbandonò, non trascurò, non dimenticò mai la sua origine, la sua valle, il suo ambiente di lavoro, i suoi compagni di lavoro; al sindacalista che lottò per i suoi compagni di lavoro con grande decisione, con grande generosità ed anche con grande umiltà; al partigiano che lottò per la democrazia nei momenti difficili della vita del nostro paese; e al deputato che esercitò qui la sua funzione con grande costanza, tenacia, forza d'animo, senza mai venir meno al suo dovere. Io personalmente lo ricordo, in tutte le questioni riguardanti i problemi dei lavoratori, applicarsi con una dedizione intensa a compiere il suo dovere al servizio della causa cui si era votato. La sua era stata una educazione nelle file del movimento cattolico, poi della democrazia cristiana, e questa sua formazione traspariva da ogni suo atto, da ogni sua affermazione, da ogni suo pensiero.

Il Governo rende omaggio a questa figura di deputato bresciano che si aggiunge alle tante che hanno onorato quella terra e che resta indimenticabile amico ed anche un esempio da imitare per tutti noi.

Pochi giorni fa abbiamo anche perduto Bernardo Mattarella. Egli è morto, si può dire, in Parlamento: si era sentito male proprio qui, quando ancora era nel pieno della sua attività quale presidente della Commissione difesa. Ma la sua milizia nel campo cattolico e poi nel campo politico aveva origini lontane. Egli aveva cominciato nel 1921, e tanti di noi lo ricordano, un po' più anziano, ma sempre giovanile, dedito all'esplicazione delle sue responsabilità con la formazione profonda che aveva avuto nella milizia cristiana, nella milizia cattolica prima, e poi nelle prime formazioni della democrazia cristiana.

Oltre ad aver lottato e vissuto intensamente la vita dell'azione cattolica, Bernardo Mattarella aveva poi fatto la sua esperienza alla scuola di Sturzo, e portava sempre, senza mai venirvi meno, uno spirito democratico che si

era formato nella lotta in un ambiente difficile, ma anche ad una scuola altissima qual era quella di Sturzo. Tant'è che, avendo egli partecipato alla costituzione della democrazia cristiana in Sicilia subito dopo la liberazione, dopo essere stato membro dei governi di Salerno, divenne subito vicesegretario della democrazia cristiana a Roma e iniziò una esperienza ed una milizia politica intensissime, che hanno onorato il Parlamento, il paese, il Governo e la sua isola. Bernardo Mattarella, come ha ricordato il nostro Presidente, è stato molte volte ministro, e noi che gli siamo stati colleghi ricordiamo di lui la sua capacità, la sua efficienza, la sua dedizione. Non c'è stato ministero nel quale egli sia passato in cui non sia ricordata la sua opera come un esempio di capacità e di dedizione intense; una capacità, una dedizione e una efficienza che traevano la loro origine nel senso del dovere, dalla ispirazione critica della vita, dalla lunga milizia compiuta e da una tenace volontà di lotta al servizio dei suoi ideali.

Bernardo Mattarella ebbe nella vita politica i suoi riconoscimenti, come ebbe anche tante amarezze. Oggi noi lo ricordiamo qui per tutto quello che egli ha donato al paese, alla sua isola, per quello che di bene ha compiuto nel governo del paese. Sentiamo tutti che la sua perdita è una perdita per il Parlamento, è una perdita per l'attività di governo, è una perdita per la Sicilia, lascia un vuoto incalcolabile, ma lascia anche un esempio da imitare.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1, in precedenza accantonato.

Si dia lettura dell'articolo 12, il cui esame era stato pure rinviato.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni saranno informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) revisione della disciplina delle entrate tributarie dei comuni e delle province in

conformità alle riforme indicate negli articoli precedenti;

2) istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo speciale al quale affluiranno il venti per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e la terza parte dell'imposta sostitutiva di cui al numero 3 dell'articolo 9. La gestione del fondo sarà affidata ad un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati;

3) attribuzione ai comuni, mediante versamento al fondo speciale previsto al numero precedente, dell'imposta sul consumo della energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226, e successive modificazioni;

4) compartecipazione dei comuni all'imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina in misura pari a quella dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive modificazioni, e versamento del relativo importo al fondo speciale previsto al numero 2;

5) ripartizione periodica tra i comuni delle somme affluite al fondo, di cui al numero 2, con i seguenti criteri: a) per due terzi in proporzione diretta alla popolazione residente quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, b) per un terzo in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta locale sui redditi patrimoniali d'impresa e professionali, di cui al precedente articolo 4, con obbligo della Cassa depositi e prestiti di provvedere anche anticipatamente alle relative erogazioni a scadenze prestabilite;

6) versamento diretto ai comuni, da parte degli uffici del registro, di una somma mensile pari ad un quindicesimo della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 2;

7) istituzione di un fondo speciale alimentato dal 10 per cento del gettito della quota statale dell'imposta personale sul reddito. Il fondo speciale, amministrato dal comitato di cui al numero 2 del presente articolo, è erogato a favore dei comuni che si trovino in condizioni precarie. La condizione di precarietà si verifica quando il reddito per abitante sia inferiore alla metà del corrispondente reddito per abitante calcolato per l'intero territorio nazionale;

8) istituzione di una tassa comunale sulle insegne, iscrizioni ed esposizioni pub-

blicitarie, da attribuire ai comuni sulla base dei criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641; e contemporanea abolizione della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine;

9) attribuzione, agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province o delle regioni, con riferimento a tributi soppressi, di una erogazione commisurata, inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di indicare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali nello spirito delle rispettive leggi istitutive dei contributi stessi;

10) coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto speciale, osservando le disposizioni dei rispettivi statuti, con le riforme del sistema tributario previste dalla presente legge, mediante la determinazione dei tributi da destinare in tutto o in parte alle regioni in sostituzione di quelli aboliti, in modo da assicurare entrate non inferiori al gettito di questi;

11) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana sarà effettuata dalla commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano. Il Consiglio dei ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;

12) disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sull'attribuzione diretta o indiretta di tributi o di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge ».

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare sull'articolo 12 l'onorevole Pandolfi il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti della Commissione:

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della riforma tributaria sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma anzidetta e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi era-

riali da attribuirsi alle province e ai comuni in modo indiretto, saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura dell'Amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente tra gli enti interessati in base a criteri che tengano conto della popolazione e dei relativi livelli di reddito, nonché del gettito dei tributi propri.

In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:

1) l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;

2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei contributi stessi;

3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: *a)* per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; *b)* per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 13-bis;

4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte del-

la Commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano.

Il Consiglio dei Ministri, con l'intervento del Presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;

5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi o di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge.

12. 30.

**Commissione.**

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

**ART. 13-bis.**

Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1968, 1969 e 1970 e, per il secondo biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1969, 1970 e 1971 maggiorata annualmente del cinque per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a)* imposta di famiglia e sul valore locativo; *b)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c)* imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; *d)* imposta di patente; *e)* contributo per la manutenzione per le opere di fognatura; *f)* imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; *g)* contributo di miglioria;

2) per le province: *a)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b)* addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal comma precedente, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: *a)* imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; *b)* compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c)* compartecipazione al provento del-

l'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d)* compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e)* compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f)* addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a)* dell'imposta generale sull'entrata; *b)* delle tasse erariali di circolazione; *c)* dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

In deroga alle disposizioni previste al punto 3 del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al punto stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al n. 3 dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel primo comma, l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al punto 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente, a favore degli enti di cui al punto 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, il pagamento delle somme dovute, decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.

13. 0. 1.

**Commissione.**

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di parlare.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PANDOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in sede di discussione dell'articolo 12 per dichiarare sinteticamente le ragioni che mi rendono pienamente consenziente sulla soluzione che è stata adottata dal « Comitato dei 9 »...

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Dalla maggioranza del « Comitato dei 9 ».

PANDOLFI. ...dalla maggioranza del « Comitato dei 9 » (non senza tuttavia l'apporto dialettico dell'opposizione, la quale ha pure avuto una voce importante in questa vicenda), in ordine alla questione del riparto del gettito dei tributi tra lo Stato e gli enti locali.

I colleghi che hanno dinanzi lo stampato n. 10 si accorgeranno (analizzando l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12 presentato dalla maggioranza del « Comitato dei 9 », che rispetto all'originario testo del Governo e della Commissione è stata introdotta una radicale modificazione. È appunto di questa che intendo rapidamente parlare, convinto che una sommaria illustrazione, tale da contenere *in nuce* le motivazioni di consenso, consentirà più agevolmente di affrontare la materia in discussione.

Nell'originario testo del Governo, come pure nel testo della Commissione, era previsto un immediato regime definitivo di riparto del gettito dei tributi fra lo Stato e gli enti locali. A partire dal momento di entrata in vigore della riforma, si sarebbe cioè posto in essere un particolare congegno che avrebbe consentito agli enti locali — comuni, province e regioni a statuto speciale — di fruire del gettito dei nuovi tributi erariali, accanto al gettito dei tributi propri. Senonché l'originario proposito del Governo e della Commissione è venuto a scontrarsi con due difficoltà obiettive. La prima deriva dal fatto che, in assenza di un regime definitivo dei compiti e delle funzioni delle province e dei comuni, cioè di quella che oggi è giusto definire come realtà sub-regionale, qualunque riparto definitivo avrebbe avuto in sé un insuperabile carattere di provvisorietà.

In altre parole, soltanto in presenza di compiti e funzioni rigorosamente definiti nel nuovo ordinamento, che ci auguriamo possa essere il più rapidamente possibile approvato, in relazione alle funzioni ed ai compiti delle regioni a statuto ordinario e speciale, sarà pos-

sibile avere dati certi cui commisurare le entrate tributarie delle province e dei comuni.

La seconda difficoltà deriva dal fatto che non è agevole prevedere oggi quale potrà essere in termini quantitativi il gettito dei nuovi tributi, ed in termini qualitativi quale potrà essere il loro indice di dinamicità.

Abbiamo poi, in aggiunta a queste due difficoltà, una preoccupazione di cui si rendono certamente conto coloro che conoscono la situazione degli enti locali e soprattutto talune distorsioni conseguenti al meccanismo di compartecipazione ai tributi erariali. La preoccupazione è la seguente: nel momento in cui si passa da un regime, quale è quello attuale, di autonomia impositiva ad un nuovo regime caratterizzato da una prevalente partecipazione ai contributi dello Stato, è necessario assicurare un meccanismo che eviti ritardi di cassa, che eviti cioè ai comuni di andare incontro a una sofferenza immediata in dipendenza della fase, indubbiamente delicata, di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento tributario.

La congiunta considerazione delle due difficoltà cui ho accennato prima e della preoccupazione cui ho accennato ora, ha indotto la maggioranza del Comitato dei 9 a pensare ad una soluzione radicalmente nuova. La soluzione consiste sostanzialmente nella rinuncia a dettare ora, nell'ambito del disegno di legge sulla riforma tributaria, norme definitive per la sistemazione della finanza degli enti locali.

Tale soluzione consiste altresì nella determinazione di un metodo transitorio quadriennale, durante il quale si provvederà alle occorrenze finanziarie degli enti locali con un sistema che presenta alcune caratteristiche importanti di novità. È previsto cioè un apposito capitolo di spesa per erogazioni finanziarie alle province, comuni e regioni a statuto speciale, che toccherà, per il 1972, la cifra approssimativa di 2.000 miliardi da inserire nella tabella 3 relativa allo stato della spesa del Ministero delle finanze.

Occorre, naturalmente, individuare un sistema di parametri in base ad elementi certi, per stabilire la cifra complessiva del capitolo di spesa.

A tal fine si è scelto un meccanismo di calcolo fondato su due distinti elementi: in primo luogo si prende come dato base il gettito delle imposte — chiamiamole con un termine approssimativo — indirette del 1971, relative ai comuni ed alle province. Tale gettito viene maggiorato del 10 per cento per ciascuno degli anni del quadriennio: vale a dire un 10 per cento che si aggiunge annual-

mente, in misura composta, alla cifra dell'anno precedente.

Il secondo elemento per il calcolo del capitolo di spesa è dato dal gettito medio in termini di riscossione delle entrate, diciamo così, dirette negli anni 1968, 1969, 1970 per il primo biennio e 1969, 1970, 1971, per il secondo biennio.

Vorrei far osservare che la soluzione prescelta offre il grande vantaggio di tradurre la somma stanziata in disponibilità liquide, immediatamente a partire dall'inizio dell'anno finanziario: ciò consentirà alle intendenze di finanza di emettere mensilmente ordinativi di pagamento agli enti locali, i quali saranno in tal modo esenti da qualunque rischio di cassa. Mentre ora, ad esempio, i 132 miliardi che sono attribuiti ai comuni per il 1971, in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 (10 lire dell'imposta sulla benzina), verranno percepiti dai comuni con sensibile ritardo, poiché si devono prima effettuare operazioni di riparto non del tutto semplici, con il sistema previsto per il periodo transitorio 1972-1975, la cifra corrispondente al citato tributo sarà immediatamente mobilizzata fin dall'inizio dell'anno, indipendentemente dal gettito di cassa del medesimo tributo. Ciò rappresenta indubbiamente un elemento di sicurezza per gli enti locali, che hanno sempre lamentato difficoltà nelle erogazioni disposte dall'amministrazione finanziaria dello Stato.

Devo anche aggiungere che, mentre la cifra prevalente attraverso la quale verranno alimentate le finanze degli enti locali è legata al capitolo di spesa nominato, i comuni e le province continueranno a fruire non solo dei tributi propri ma anche dei residui relativi agli esercizi precedenti per le imposte previste dall'attuale ordinamento e che saranno soppresse a partire dal 1° gennaio 1972. In altre parole, mentre per il 1972 verrà meno il gettito di competenza per i tributi soppressi, i comuni e le province continueranno a fruire del gettito loro spettante per i tributi soppressi, relativamente agli esercizi precedenti.

Sommando le tre voci (tributi propri, capitolo di spesa e residui degli esercizi precedenti) abbiamo per i comuni una previsione per il 1972 nei seguenti termini quantitativi: capitolo di spesa, 1.313 miliardi; tributi propri, 222 miliardi; residui per esercizi precedenti, 260 miliardi, per un totale di 1.795 miliardi. Se calcoliamo che il gettito stimato delle entrate tributarie per i comuni relativo al 1971 è di 1.476 miliardi, abbiamo un aumento di entrate tributarie del 23,3 per cento,

nettamente superiore al già forte incremento verificatosi nel 1971 rispetto al 1970 e, a maggior ragione, agli aumenti molto più modesti che si erano verificati *ex parte ante*.

Lo stesso dicasi per le province, le cui entrate tributarie passeranno dai 370 miliardi previsti per il 1971 ai 462 miliardi, con un incremento del 25 per cento.

La scelta della nuova soluzione ha portato ad uno sconvolgimento del primitivo articolo 12. Dirò semplicemente che dell'originario articolo 12 rimangono soltanto alcuni punti. Cadono i primi sette e la loro materia viene raccolta in un articolo che abbiamo voluto tenere distinto per ragioni di comodità, articolo che prende il numero 13-*bis* e che in sede di coordinamento potrà essere collocato all'articolo 14, che tratta appunto di norme transitorie per l'attuazione della riforma tributaria. L'articolo 12 inizia invece con un primo comma che ha un chiaro valore di norma programmatica. Vi si afferma che entro 4 anni dall'entrata in vigore della riforma tributaria sarà stabilita con legge ordinaria la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste negli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 1639, in relazione alla riforma anzidetta ed alle funzioni ed ai compiti che con il nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Nell'articolo è altresì specificato che dovranno essere istituiti, con la predetta legge ordinaria, appositi fondi, e che le somme ad esse affluite saranno, a cura dell'amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente tra gli enti interessati in base a criteri che tengano conto della popolazione e dei relativi livelli di reddito, nonché del gettito dei tributi propri.

Perché non sembri che noi abbiamo semplicemente operato un rinvio, è necessario sottolineare fermamente la volontà politica (per quanto riguarda la competenza del Parlamento, che è organo della sovranità nazionale e quindi interprete anche delle esigenze autonomistiche degli enti locali) di portare a compimento, da un lato la riforma dell'ordinamento, dall'altro la sistemazione definitiva della finanza locale. La Commissione finanze e tesoro della Camera potrebbe già avviare un primo lavoro preparatorio attraverso una indagine conoscitiva sulle condizioni della finanza locale, in modo da individuare alcune precise linee di orientamento, per attuare, con strumenti nuovi e meglio rispondenti alla politica della programmazione e della spesa pubblica, il raccordo tra poteri locali e poteri centrali dello Stato, in una visione equili-

brata, pluralistica ed armonica del nostro ordinamento istituzionale e del nostro ordinamento finanziario. Credo che la proposta possa essere accolta formalmente dalla Commissione finanze e tesoro, appunto per dimostrare che quanto iscriviamo a titolo di norma programmatica nel nuovo articolo 12 vale come impegno politico per il Parlamento e per il Governo.

Al primo comma dell'articolo 12, recante norme di carattere programmatico, fanno seguito cinque punti. Di questi voglio ricordare il punto 3), che detta norme per il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto speciale, eccettuata la Sicilia, con le norme della riforma tributaria. Questo punto 3) ha ottenuto il consenso dei presidenti delle giunte regionali interessate. Per quanto riguarda la Sicilia si è preferito mantenere, in ragione della singolarità delle norme dello statuto regionale siciliano, il testo originario della Commissione. Aggiungo infine che è stata migliorata la dizione relativa al punto 1), per quanto si riferisce all'imposta comunale sulla pubblicità.

Nell'articolo 13-bis è invece indicato il meccanismo che ho già illustrato, quello che consentirà, nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria, di provvedere alle occorrenze finanziarie dei comuni, delle province e delle regioni a statuto speciale. Ritengo sia stato un atto di saggezza e di responsabilità l'aver evitato la ricerca astratta di parametri che sarebbero stati quanto mai difficili da determinare, in assenza delle norme del nuovo ordinamento ed in assenza di dati certi sul gettito dei nuovi tributi. L'aver fatto ricorso ad un periodo transitorio, che per altro vedrà per i comuni l'entrata in vigore di una significativa imposta come quella sull'incremento sul valore degli immobili, rappresenta per gli enti locali un motivo di tranquillità, ed offre al Parlamento un periodo necessario di riflessione per delineare il complesso disegno della riforma generale dell'ordinamento e della finanza degli enti locali.

Il significato della scelta fatta si ricollega ad una visione pluralistica e articolata delle rispettive funzioni dei poteri locali e dei poteri centrali dello Stato entro il nostro ordinamento costituzionale. Abbiamo voluto evitare contrapposizioni in termini di rivendicazioni, per così dire corporative, tra amministrazione finanziaria dello Stato ed enti locali. Abbiamo anche inteso evitare bilanciamenti empirici dei poteri, di tipo illuministico. Abbiamo invece inteso sottolineare la comune

responsabilità dello Stato e degli enti locali nella gestione della finanza pubblica, nell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, con ciò additando quello che a noi sembra essere — e sono le mie parole conclusive — il giusto concetto dell'autonomia. Autonomia è autodeterminazione, significa quindi assunzione piena delle proprie responsabilità. Vorremmo che non venisse ascritto al significato autentico dell'autonomia una specie di atteggiamento eteronomo, che discende dal mancato esercizio delle proprie responsabilità nella presunzione che ad altri tocchi poi porre rimedio ai guasti prodotti. Il vero significato dell'autonomia, secondo la nostra Costituzione repubblicana, rende gli enti locali partecipi *in toto* dei vantaggi e dei rischi connessi al compito di assolvere ai doveri legati alle proprie funzioni istituzionali e quindi anche all'esercizio delle rispettive potestà finanziarie.

L'articolo 12 e l'articolo 13-bis, se visti in questo quadro, che assume una evidente rilevanza politica, possono essere considerati dalla Camera un utile strumento per cogliere in prospettiva il necessario collegamento della finanza locale con il disegno generale della riforma tributaria.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 12 l'onorevole Lepre. Ne ha facoltà.

**LEPRE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sembra che si possa affermare, dopo gli ultimi emendamenti del Governo e della maggioranza del « Comitato dei 9 » al testo della Commissione dell'articolo 12 della legge delega per la riforma tributaria, che il Parlamento ha reale coscienza dell'indispensabile funzione degli enti locali e della necessità di salvaguardare la loro autonomia: autonomia che, per la parte fiscale, è, sì, autonomia impositiva, ma è soprattutto attribuzione di mezzi finanziari che permettano a detti enti di attuare la loro politica.

Le modificazioni apportate all'articolo 12 — che nel testo oggi al nostro esame hanno di fatto stralciato la parte normativa contenuta nei primi 7 commi del testo della Commissione rimandandola ad un articolo autonomo, il 13-bis, mantenendo in questo articolo la parte programmatica — mi sembra risolvano le preoccupazioni espresse dai comuni e dalle regioni in senso positivo.

Queste preoccupazioni erano rappresentate soprattutto dalla considerazione, a nostro avviso veritiera, che con il sistema dei due fon-

di — quello di attribuzione primaria col sistema dei parametri e quello integrativo — si sarebbero favoriti i piccoli comuni e sacrificati i comuni maggiori, quali ad esempio Milano, che avrebbero subito consistenti perdite rispetto al gettito delle imposte di esazione autonoma, compromettendo di fatto la politica dei servizi sociali, sempre pressanti per le grosse concentrazioni urbane in continua espansione.

Analoghe preoccupazioni erano state avanzate dalle regioni, soprattutto da quelle a statuto speciale, che temevano una perdita rispetto alle attuali entrate. L'aver accolto integralmente le richieste delle regioni, manifestate nella conferenza dei loro presidenti, assicura alle stesse una certezza di programmazione e di interventi, mentre con l'incremento automatico del 10 per cento annuo, si garantisce alle regioni a statuto speciale una attribuzione di mezzi comunque non inferiori all'attuale livello, anche per l'ipotesi di aumenti dei costi dei loro programmi.

La regione siciliana vede altresì garantiti i diritti originati dall'articolo 43 del suo statuto speciale.

Per i comuni si è provveduto a rimandare di quattro anni l'elaborazione di una normativa che sancisca in forma definitiva la partecipazione degli stessi al gettito dello Stato, per varie considerazioni che a noi sembrano valide. Sarebbe, infatti, una grave ingiustizia, oltre che un grave pregiudizio per i comuni, associarli ai rischi dei ritardi della produzione del gettito che potrebbero manifestarsi nei primi tempi di attuazione del nuovo sistema fiscale.

I comuni, che con il sistema dei due fondi avrebbero rischiato di ricevere gli stanziamenti con gravi ritardi e nel contempo avrebbero affrontato il rischio di una possibile contrazione del gettito delle imposte nei primi tempi — con grave pregiudizio per la loro politica amministrativa, dato anche i forti oneri dei servizi e delle retribuzioni ai dipendenti — riceveranno invece per quattro anni, direttamente dallo Stato, con anticipazione mensile da parte delle intendenze di finanza, tutte le entrate di cui beneficiano attualmente, oltre ad utilizzare i proventi delle imposte locali sugli incrementi di valore degli immobili, sulla pubblicità, nonché altri gettiti locali, mentre in aggiunta manterranno anche i gettiti della partecipazione alle imposte erariali secondo il vigente sistema, anche per i realizzi tardivi, successivi all'entrata in vigore della riforma. Cosicché, si prevede un'entrata certa per essi, maggiorata di

almeno il 25 per cento rispetto agli introiti attuali. Questo ci sembra importante per i comuni, soprattutto se autonomia finanziaria significa innanzi tutto avere i mezzi per realizzare l'autonomia politica.

Questo esercizio provvisorio quadriennale garantirà ai comuni le entrate e, nel contempo, permetterà di accertare, con i conti di cassa, l'effettiva produzione quantitativa del gettito fiscale prodotto dallo Stato con il nuovo sistema, anche per poter conoscere con questi conti quanto eventualmente si potrà dare di più ai comuni, alle province ed alle regioni. E, soprattutto, nell'attuazione della nuova realtà regionale e delle riforme, si avrà modo di stabilire definitivamente quali siano le competenze e quindi gli oneri dei vari enti locali in materia di servizi sociali, di strade, di ospedali, di assistenza, di istruzione, eccetera, in modo da quantificare gli interventi nella visione della operatività di queste nuove realtà amministrative.

Per questi motivi il gruppo del partito socialista italiano concorda con il nuovo testo dell'articolo 12, che rappresenta la massima garanzia possibile per gli enti locali nella inderogabile necessità di dare presto attuazione al nuovo sistema tributario.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cesaroni. Ne ha facoltà.

**CESARONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le parole che sono state poc'anzi pronunciate dall'onorevole Pandolfi e dall'onorevole Lepre danno l'impressione che con la sostituzione, pressoché totale, dell'originario articolo 12, sia con l'emendamento 12.30 della Commissione, sostitutivo dello stesso articolo, sia con la proposta di un articolo 13-bis, si sia giunti ad una soluzione che sodisfi pienamente le aspettative degli enti locali di una profonda e radicale modifica della quantità dei mezzi che si ripartivano attraverso la riforma tributaria tra lo Stato e gli enti locali.

In realtà, a me pare che le cose stiano diversamente da come sono state presentate dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Infatti, con l'articolo 12, e con l'articolo 13-bis che è ad esso strettamente collegato — tanto è vero che l'onorevole Pandolfi ha precisato che in sede di coordinamento si sarebbe potuto fare un unico articolo — noi rinviando ancora di altri quattro anni la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, come se questo problema della disciplina, e le esigenze, i compiti e le attività di questi enti non fossero già abbastanza

ben delimitati, e non ci trovassimo di fronte ad una situazione drammatica delle finanze dei comuni e delle province, proprio per i ritardi che si sono avuti nell'aggiornamento della destinazione delle risorse del prelievo fiscale nei riguardi di questi enti, i cui compiti sono andati costantemente aumentando nel corso degli ultimi anni.

Si dimentica, inoltre, che già in sede di discussione della legge del 1964 (la piccola riforma della finanza locale) si disse che il problema di una diversa disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni sarebbe stato affrontato decisamente e radicalmente in sede di discussione della riforma tributaria. Oggi siamo in questa sede e, dopo una lunga discussione di carattere generale, dopo una non meno lunga discussione sugli articoli, alcuni dei quali importanti e decisivi per gli enti locali (come ad esempio l'articolo 10, concernente i poteri impositivi dei comuni); dopo questa lunga discussione e dopo, quindi, ripetuti incontri con i dirigenti degli enti locali; dopo avere alimentato attese e speranze di arrivare finalmente se non ad una soluzione definitiva di questo grave problema, almeno all'avvio ad una soluzione giusta e corrispondente alle esigenze reali, ci troviamo di fronte ad una proposta che, in realtà, rinvia di quattro anni la determinazione di questa nuova disciplina.

E non mi pare — anche se personalmente potremmo concedergli un certo credito — si possa nutrire fiducia che dietro siffatte affermazioni vi sia una precisa volontà politica, da parte del Governo e della maggioranza, di affrontare il problema. Fino ad oggi, infatti, questa volontà politica non si è manifestata, per cui tutto lascia prevedere che l'articolo di cui ci stiamo occupando è soltanto un espediente per non affrontare uno dei problemi più scottanti della riforma tributaria: quello di una diversa ripartizione delle entrate tra lo Stato e gli enti locali; quello, soprattutto, di una attribuzione maggiore, e in misura massiccia, agli enti locali di queste risorse per esaltare la loro autonomia e metterli quindi in condizione di soddisfare le esigenze delle popolazioni che essi amministrano.

Mi pare, quindi, che ci troviamo di fronte ad un altro atto non meno grave di quello compiuto con l'articolo 10, con il quale in realtà si è tolto ogni potere impositivo agli enti locali. Oggi si rinvia la disciplina delle entrate delle province e dei comuni e così arriveremo all'approvazione di questa riforma tributaria avendo spogliato i comuni di ogni potere impositivo e senza aver dato ad essi le

risorse necessarie per affrontare i loro problemi. Tutto ciò si configura come un preciso attacco alle autonomie locali, per una loro ulteriore limitazione di fatto.

Negli interventi dei colleghi Pandolfi e Lepre si è parlato di un miglioramento, che si determinerebbe attraverso le nuove norme contenute nell'articolo 12 e nell'articolo 13-bis, che costituiscono un tutt'uno nella ripartizione delle entrate tra lo Stato e gli enti locali.

A noi pare, invece, che attraverso le modifiche che si propongono si tenda, in realtà, ad un congelamento della situazione delle entrate degli enti locali ad un livello che li mette in condizione, per quanto riguarda le entrate correnti, di poter affrontare soltanto il 50-60 per cento delle spese correnti, con un disavanzo che annualmente raggiunge ormai quasi i 700, 800 e forse anche i 1.000 miliardi di lire tra comuni e province. Attraverso i provvedimenti che si propongono in realtà si tende a congelare le entrate a un livello che in qualche caso, per quanto riguarda soprattutto il primo gruppo di entrate, quelle relative alle imposte dirette, a noi sembra addirittura inferiore a quello attuale. Infatti, se si applica il congegno che si propone, quello cioè della media delle entrate degli anni 1968, 1969, 1970, incrementate annualmente del 5 per cento, in realtà si dà ai comuni e alle province una somma inferiore a quella che ricaveranno per il 1971. Si deve infatti tener conto che le entrate dei comuni e delle province, almeno per quanto riguarda quel gruppo di voci, hanno un incremento superiore al 5 per cento, anche se non arrivano certo al 10 per cento.

Per quanto riguarda, invece, l'altro gruppo di entrate, quelle provenienti dall'imposizione indiretta e anche dalle partecipazioni, mi sembra che si operi un congelamento della situazione ad un livello che tutti abbiamo considerato deludente, soprattutto in relazione alle attese e alle speranze che erano state alimentate durante la discussione che si è avuta a proposito della legge n. 964 e dagli impegni che a più riprese il Governo aveva assunto di determinare un aumento di quelle entrate.

Se noi approveremo questi articoli così come ci vengono proposti dalla Commissione, noi avremo una riduzione di autonomia nel settore impositivo in virtù dell'articolo 10 già approvato, nonché un congelamento delle entrate degli enti locali ai livelli più bassi in virtù del congegno che si propone con l'articolo 12, ed infine, un ulteriore rinvio della disciplina delle entrate degli enti locali: si

dice che ciò avverrà entro quattro anni, ma, come l'esperienza insegna, potrebbero diventare anche sei, otto ed anche di più.

Ci sembra pertanto che le proposte della Commissione siano deludenti, e non vengano incontro alle esigenze degli enti locali e ripropongano con la stessa drammaticità il problema di questi enti. Perciò nel corso della discussione noi sosterrremo, con gli emendamenti presentati all'articolo 12, una ripartizione che tenga conto di alcune condizioni obiettive, perché un altro pericolo insito nelle proposte di modifica presentate è rappresentato dal fatto che se ne avvantaggeranno, e nella misura limitata che ho già detto, soltanto quei comuni che nel corso degli ultimi anni, soprattutto per le loro particolari condizioni economiche e sociali, hanno avuto un maggiore incremento delle entrate, mentre saranno ulteriormente danneggiati i comuni più poveri del nostro paese, i comuni agricoli e i comuni dell'Italia meridionale.

Noi riteniamo che proprio in questa sede, e sia pure partendo dalle modifiche proposte dalla Commissione, si possa determinare — e gli emendamenti che abbiamo presentato tendono appunto a questo obiettivo — non soltanto un iniziale spostamento massiccio delle disponibilità a favore degli enti locali, ma, attraverso una diversa percentuale di aumento negli anni, si possa anche riequilibrare tutto il settore delle entrate degli enti locali e dello Stato, dando ai primi maggiori possibilità di intervento nella vita economica e sociale del nostro paese. Certo, si può sempre meglio precisare quali debbano essere i compiti degli enti locali, delle province soprattutto, nel quadro dell'odierno sviluppo dell'autonomia regionale, ma già sin da ora possiamo sottolineare l'esigenza, la necessità che nei loro riguardi si operi un immediato spostamento di risorse. Questo, oltretutto, consentirebbe il più rapido ed immediato utilizzo di esse: consentirebbe quegli immediati nuovi benefici di carattere economico, ma soprattutto di carattere sociale, che l'attività degli enti regionali tende a realizzare.

Ci riserveremo in sede di discussione degli emendamenti di precisare i nostri intendimenti — già chiari nelle loro linee generali — al fine di operare sin da ora un massiccio spostamento delle risorse a favore degli enti locali per determinare l'esaltazione della loro autonomia ed un maggiore intervento di essi nella vita economica e sociale del paese.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Ines Boffardi. Ne ha facoltà.

**BOFFARDI INES.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dopo avere stabilito con l'articolo 10 una nuova concezione della finanza locale, non più considerata come branca a sé stante, caratterizzata da speciali entrate che corrispondono a speciali spese, ma come espressione articolata della finanza pubblica unitaria, con l'articolo 12 al nostro esame si pongono i problemi gravosi e difficili dell'attribuzione ai comuni di proventi idonei.

Sicurezza e congruità delle fonti di finanziamento sono le caratteristiche cui devono uniformarsi le direttive. I comuni, infatti, hanno da assolvere funzioni istituzionali e per questo debbono contare su fonti di entrate che siano immediatamente disponibili, cioè liquide ed esigibili, e poi, quantitativamente sufficienti a fronteggiare i servizi che debbono offrire alle rispettive comunità.

Più che lamentare la fine della titolarità di un potere di imposizione tributaria, su cui si appuntò la critica delle sinistre, che del resto si inquadra nella fisionomia su cui esse collocano gli enti locali, non di collaborazione con lo Stato ma di lotta con il potere centrale, quindi con funzione eversiva, gli enti locali valuteranno la riforma tributaria con viva soddisfazione se essa terrà fede ai principi della congruità e della sicurezza delle fonti di finanziamento. Certo, le entrate, onorevole ministro, devono essere commisurate alle spese. Come si possono stabilire queste ultime se non si definiscono prima le funzioni attribuite agli enti locali attraverso la preventiva riforma della legge comunale e provinciale e della legge sulla finanza locale?

È questa la novità apportata dall'emendamento della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 12 che, rimescolando completamente le carte, sopprime sette commi dello stesso articolo, nel testo approvato in Commissione, e introduce una norma di natura programmatica, con la quale il legislatore si impegna entro quattro anni a stabilire con legge ordinaria le funzioni e i compiti che vengono attribuiti ai comuni e alle province, per poter poi commisurare le entrate alle spese e alle incombenze affidate, appunto, agli enti locali.

È dunque l'articolo 12 un punto importante del disegno di legge, perché vengono correlativamente stabilite le entrate che affluiranno ai comuni e alle province, da cui dipenderà, in definitiva, la loro vita. Un punto fermo è l'enunciato secondo cui i proventi direttamente assegnati ai comuni con l'imposta sui redditi patrimoniali (articolo 4) e quelli

sulle plusvalenze immobiliari (articolo 6) resteranno acquisiti ai comuni e alle province in sede di definitiva sistemazione delle entrate fiscali. Insieme a questi, verranno assegnate ai comuni partecipazioni a tributi erariali attraverso l'istituzione di appositi fondi ripartiti fra i comuni in base a criteri che tengono conto (così si esprime l'emendamento) della popolazione e dei relativi livelli di reddito, nonché del gettito dei tributi propri.

Il problema che ora resta da risolvere è quello di vedere se i criteri in base ai quali vengono erogate le somme siano idonei a soddisfare le esigenze dei singoli comuni. Se i parametri multipli fissati nell'emendamento della Commissione sostitutivo dell'articolo 12 sono in larga parte accettabili, a mio avviso, tuttavia, vi sono due esigenze che intendo particolarmente porre in rilievo. Innanzi tutto, vi è l'esigenza dei grandi comuni, tra cui è compresa anche la mia Genova, che — a seguito della tumultuosa immigrazione e del rapido incremento della popolazione — hanno problemi del tutto specifici che sono all'origine dei loro disavanzi.

Mi chiedo allora: non bisognerebbe studiare per essi forme particolari di attribuzione di entrate che servano a fronteggiare esigenze del tutto eccezionali? Quello dei grandi comuni è il problema più grave, perché proprio in essi si riscontrano i più rilevanti disavanzi nella parte corrente dei bilanci. Pertanto, è ad essi che bisogna rivolgere le maggiori cure. La metà del disavanzo, infatti, proviene proprio dai grandi comuni, a causa degli enormi problemi che essi hanno dovuto affrontare per la continua immigrazione e per l'estendersi della loro popolazione, con i conseguenti oneri che su di essi sono gravati per l'ampliamento dei servizi e delle opere connesse.

Vi sono, poi, i comuni della mia riviera (perdoni, onorevole ministro, se mi riferisco in particolare alla Liguria, ma di essa ho esperienza diretta).

PRETI, *Ministro delle finanze. Cicero pro domo sua.*

BOFFARDI INES. Si tratta di comuni cosiddetti turistici, che nei mesi estivi ed invernali, dovendo ospitare una popolazione di gran lunga superiore a quella residente, devono provvedere a servizi particolari, che sono onerosi e le cui spese sono insostenibili.

Questi comuni finora avevano come contropartita maggiori gettiti derivanti dall'imposta di consumo.

Proprio stamattina ho ricevuto — come, penso, altri colleghi — un telegramma dalla amministrazione comunale di Albenga, uno dei comuni della riviera (ma lo stesso si potrebbe dire per Loano, Sanremo, e via dicendo), nel quale sono manifestate vive preoccupazioni per quanto attiene all'articolo 12 della legge di riforma tributaria, relativamente al « riparto proventi fondi speciali » e viene richiamata, quindi, la nostra attenzione « sopra circostanza che comune con buona attività turistica deve provvedere idonei servizi e sovrastrutture per popolazione più volte superiore a quella anagraficamente residente ». Quindi, il telegramma conclude invitando a promuovere adeguati emendamenti « al fine di evitare insanabile dissesto bilancio comunale ».

PRETI, *Ministro delle finanze.* L'abbiamo acccontentata, perché i fondi speciali non vi sono più.

BOFFARDI INES. La ringrazio, onorevole ministro. Se questa esigenza che ho voluto sottolineare è da lei condivisa, ne sono pienamente soddisfatta.

È una situazione, questa, che va considerata. Dobbiamo tenerla sempre presente, se non vogliamo rendere la vita difficile a molti comuni che finora hanno fatto fronte alle loro spese con i proventi delle loro entrate.

Per quanto riguarda l'emendamento 13-bis, che delinea la soluzione provvisoria prevista per il quadriennio chiesto dal Governo per sistemare definitivamente la finanza locale, rapportando le entrate alle spese, cioè ai compiti e alle funzioni stabiliti per tali enti, debbo dire, ad un sommario esame, che l'attribuzione diretta ai comuni e alle province di somme equivalenti alla media delle entrate da essi riscosse mi trova pienamente consenziente in quanto si mettono immediatamente, cioè mensilmente, a disposizione somme equivalenti alle spese che gli enti locali debbono affrontare, il che consente loro di far fronte con le entrate correnti alle spese di istituto senza dover ricorrere a pesanti prefinanziamenti bancari.

Vorrei fare soltanto due sommessi rilievi, il primo in ordine al quadriennio su cui si calcola la media delle entrate, che forse sarebbe bene far slittare al 1969-1971 per il primo biennio, mentre il secondo biennio forse sarebbe meglio rapportarlo ai due anni precedenti in modo da rendere la somma erogata più congrua e più vicina a quella che sarebbe stata l'entrata normale dei comuni

e delle province. In tal modo, l'incremento annuo previsto del 5 per cento per i proventi diretti e del 10 per cento per le imposte di consumo potrebbe essere accettabile. Restano però sempre scoperti i problemi di lungo periodo che sussistono pur nel periodo transitorio e su cui mi sono già intrattenuta parlando dell'emendamento della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 12, e cioè quello delle grandi metropoli e dei comuni che hanno forti incrementi stagionali di popolazione, sui quali desidero anche richiamare l'attenzione e della Commissione e del Governo. Complessivamente devo però riconoscere che la strada imboccata con gli emendamenti proposti è quella giusta e voglio augurarmi che porti ai risultati sperati nell'interesse soprattutto degli enti locali, la cui attività merita ogni più attenta attenzione da parte del Parlamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ANDREOTTI ed altri: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza » (3221).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torno ancora una volta sull'argomento della riforma tributaria dopo una assenza che non è dipesa dalla mia volontà, essendo stata causata dalla malattia che mi ha colpito nei giorni passati e che ha minacciato di diventare pericolosa, per certi « trascorsi » giovanili che parecchi di noi hanno sofferto dal 1940 al 1945. L'esito della discus-

sione e delle votazioni sull'articolo 10 è sull'articolo 1 non è stato per me molto confortante, anche se mi pare che un mio emendamento per la partecipazione dei comuni all'accertamento dell'incremento dei valori immobiliari sia stato in parte accettato.

Il nuovo emendamento, che ho trovato questa mattina rientrando alla Camera, presentato dalla Commissione all'articolo 12 e l'articolo 13-bis, proposto dalla stessa Commissione, rappresentano per me un capovolgimento di scena notevole. Mi è parso di trovarmi di fronte a quelle scene dei film di cartoni animati o di fronte a quei giornali a fumetti nei quali si vede un cavaliere che nel lontano ovest corre al galoppo. Ad un certo momento cavallo e cavaliere si accorgono di andare verso un precipizio. C'è normalmente una lunga frenata con quattro zampe e poi c'è un periodo di sosta nel vuoto - generalmente non riescono mai a frenare in tempo - e successivamente, con un colpo d'ala o un colpo d'anca, cavallo e cavaliere riescono a tornare indietro sull'orlo del precipizio. A questo punto gli spettatori, grandi e piccini, tirano il fiato. Così tiro il fiato anch'io di fronte a questi due emendamenti. Non sono certamente contrario alla scoperta che, dopo Walt Disney o dopo Jacovitti, ha fatto anche il ministro Preti con questa « frenata atomica »: cioè che dal precipizio dell'80 per cento in meno delle entrate per tutte le province, del 50 per cento in meno delle entrate dei grossi comuni, del 40 per cento dei comuni medi, del 30 per cento dei comuni più piccoli - parlo dei comuni con bilanci finora in pareggio - senza alcun dubbio, almeno per quattro anni, la sicurezza di un bilancio attivo, anche riguardo ai comuni che erano stati per cento anni attivi.

Quindi, il problema se fossero sostenibili le nostre tesi, circa la necessità di radicali emendamenti all'articolo 12, che era nella sua originaria formulazione così pericoloso per i comuni e per le province, perché veramente rendeva vana la buona amministrazione di tanti anni, di tante amministrazioni, di tutti i colori politici e che pareggiava nel disavanzo comuni e province di tutt'Italia, mi sembra che possa considerarsi superato. Sembra in particolare accettabile il criterio della Commissione - e quindi del Governo - di assicurare per quattro anni e per un ammontare, certo le entrate degli enti locali. Non intendo discutere circa il livello degli introiti in tal modo assicurati a detti enti, perché fra una settimana i ragionieri capi delle province e delle regioni ci diranno la media delle entrate

per gli anni 1968, 1969 e 1970, aumentata del 5 per cento per le imposte dirette, oltre che del 10 per cento per le imposte indirette, equivalga al naturale incremento dei bilanci di tutti i comuni e di tutte le province d'Italia e se l'ammontare del secondo biennio sul 1969-1970-71 rappresenti veramente il rispetto di quell'incremento che noi dobbiamo tener presente. Ce lo diranno, quindi, i ragionieri capi delle province e dei comuni.

Ma credo di dover dire subito una cosa: che cioè noi non scegliamo, non precisiamo la soluzione futura, definitiva del problema, essendoci fermati sull'orlo del precipizio, limitandoci a mantenere la nostra discussione solamente sui primi quattro anni *post-riforma*, che serviranno a precisare gli importi del gettito delle nuove imposte, e a prevedere quindi, con la futura revisione della legge comunale e provinciale, delle leggi-quadro per le regioni, delle leggi per la riforma, quali saranno i nuovi compiti degli enti locali e quindi le necessarie entrate. Evidentemente non possiamo tuttavia insistere sui nostri emendamenti 12. 16, 12. 17 e 12. 18, presentati al precedente testo dell'articolo 12 e li ritiriamo.

Ma il nostro rammarico sorge nuovamente sul problema della riforma della finanza locale, che viene ancora una volta rinviata e che si ripresenterà ancora al nostro esame e al nostro giudizio senza alcun dubbio, se non vogliamo aspettare come al solito gli ultimi mesi e se non vogliamo che — come al solito in Italia — venga confermato il detto che niente è più definitivo di quello che è provvisorio. E anche le dichiarazioni iniziali di questi programmi futuri mi pare che debbano essere subito inquadrati. Noi abbiamo passato un periodo abbastanza brutto per quanto attiene alla riforma della finanza locale quando ci siamo visti presentare un disegno di legge-delega che aboliva tutte le imposte comunali. Quelle sui cani, sulle bancarelle dei mercati, sulle immondizie, non sono da considerare imposte, ma insulti alla autonomia degli enti locali, sono state — direi quasi — scelte proprio per rendere umiliante l'autonomia degli enti locali. L'abolizione di tutte le imposte e l'unicità assoluta quasi tendenzialmente fisiocratica, che si vede nel principio che informa questo disegno di legge governativo, è stata portata avanti fino in fondo. Anzi ieri si è corso il rischio (io non c'ero) di approvare degli emendamenti che abolivano le imposte erariali sui pubblici spettacoli, imposte che sono impropriamente dette erariali, perché sono imposte comunali. Il gettito di quelle

imposte erariali va per il 75 per cento ai comuni. Dedotto quanto spetta alla Società italiana autori ed editori e allo Stato, il 75 per cento va ai comuni: nel bilancio consuntivo del 1966 si trattava di 34-35 miliardi. Ebbene, mi pare che sia passato un emendamento governativo in materia di « revisione delle imposte erariali ». Ma se ieri fossero stati approvati gli altri emendamenti, sarebbe scomparsa l'unica grande imposta che ancora rimaneva ai comuni. Si è quindi corso in proposito un grosso rischio.

Ma il primo insegnamento di questa lunga discussione sulla riforma fiscale e della finanza locale è che non si deve partire da principi sbagliati. Tutti ripetono che ci si deve riferire a più principi per una politica fiscale, per una politica della finanza locale, non a uno solo, non a quello della capacità contributiva, non solo a quello della solidarietà (che pure è presente qui), ma c'è anche il principio che il beneficio proveniente dall'azione pubblica deve essere pagato dal cittadino contribuente, cioè il principio della controprestazione, nel settore della urbanizzazione per esempio, che vede comuni, province e regioni veri protagonisti. Quindi questi principi devono essere tenuti presenti nella riforma della finanza locale che si attuerà in questi quattro anni.

E c'è anche il problema dei metodi! Qui si abolisce tutto indiscriminatamente. Ieri è « saltato » anche un mio emendamento tendente a mantenere l'imposta sul valore locativo. L'onorevole Ines Boffardi parlava poc'anzi dei comuni turistici della Liguria. Ebbene, l'imposta sul valore locativo è per i comuni montani, da Belluno ai comuni montani del Piemonte, per i comuni di mare (Liguria, Toscana ed anche Romagna), una delle imposte più importanti, perché produce un gettito in quei comuni pari alla metà del gettito prodotto dall'imposta di famiglia. Il 19 per cento del gettito prodotto da questa imposta andava alla Liguria. A Belluno il gettito dell'imposta sul valore locativo raggiunge la metà di quello dell'imposta di famiglia. Si tratta, quindi, di una imposta tipica, che serve ai comuni montani, marini, turistici non industrializzati e non industrializzabili. Ora si vuole abolirla. Mi si dice che, attraverso l'addizionale di cui all'articolo 4, si potrà far pagare al proprietario di un appartamento o di una villa (non so dove né quando) una specie di tassa di locazione, e poi attribuire parte della somma ricavata da tale tassa, ad esempio, dal comune di Cortina d'Ampezzo, al comune di residenza. Non so come questo potrà avvenire. Certamente, il cervello elettronico dovrà fun-

zionare davvero egregiamente, per consentire al comune di residenza di percepire l'imposta pagata dal professionista, dall'artigiano, dal commerciante, dal proprietario, nei vari comuni dove ha avuto un reddito. Comunque non so come avverrà questa redistribuzione.

In modo più semplice si sarebbe potuta mantenere l'imposta sul valore locativo e lasciarla ai comuni, che veramente hanno diritto e dovere di pretendere, da coloro che abitano in ville ubicate nel loro territorio un apporto alle finanze locali per il mantenimento dei servizi che essi pretendono per l'intero arco dei 12 mesi dell'anno, anche se risiedono nel comune pochi giorni all'anno.

Si aboliscono tutte le imposte, e principalmente quelle di consumo. Per esempio, per quanto riguarda l'imposta di consumo sulla energia elettrica, ricordo che esiste tutta una teoria favorevole al mantenimento della stessa, che è l'imposta più direttamente proporzionale che esista al mondo, perché è pagata per il 60 per cento dagli industriali, per il 20 per cento dai commercianti e dai proprietari di uffici, e per il resto anche dai pensionati e dagli operai. I pensionati pagano 500 lire l'anno, mentre la FIAT o la Pirelli pagano un miliardo all'anno. Abolendo questa tassa, si finisce per regalare miliardi agli industriali: se si regalano, infatti, 100 miliardi ai cittadini, di questi 60 miliardi vanno agli industriali, 20-25 ai commercianti, ai professionisti e ai proprietari di uffici e negozi, e il resto ai ricchi e ai poveri che hanno case d'abitazione. Si abolisce tutto, anche le imposte che non davano luogo ad evasioni, che non determinavano contenzioso, che non importavano alcun costo di accertamento e di esazione.

Recentemente si è tenuto un convegno a Milano dalla federazione democristiana della regione lombarda sul problema della riforma della finanza locale, nel corso del quale si è discusso se cercare di conseguire l'obiettivo che l'accertamento tributario venga affidato ai comuni, assieme agli uffici dello Stato, o invece l'obiettivo che la nuova legge delega tenda soprattutto alla redistribuzione e alla differenziazione delle funzioni degli enti secondo le loro dimensioni e le loro caratteristiche socio-economiche e, subordinatamente, che essa attribuisca le stesse possibilità sotto il profilo sia quantitativo, sia qualitativo di attingere al gettito complessivo sulla base di tale differenziazione.

In altri termini, ci si è chiesti se non fosse più opportuno dare rinnovati poteri e mezzi ai diversi enti locali, senza preoccuparsi dell'accertamento subordinato. Ormai siamo

arrivati a questo punto, e mi pare si debba aggiungere per i prossimi quattro anni, ad un impegno politico da mandare avanti su questa strada, che, d'altra parte, in tutti gli Stati del mondo ha provocato discussioni accanite, coraggiose e, secondo alcuni, rivoluzionarie. Il presidente Nixon, parlando al Congresso il 22 gennaio 1971, ha indicato tra i sei punti fondamentali della amministrazione dello Stato un grande obiettivo (egli lo chiama addirittura: « nuova rivoluzione »), e ha detto: « È venuto il momento di invertire quell'afflusso di potere e di risorse che è in atto dagli Stati e dalle comunità verso Washington e di cominciare a far sì che il potere e le risorse defluiscono da Washington (o da Roma, diciamo noi) verso gli Stati (le regioni, diciamo noi) e verso le comunità e cosa più importante, verso il popolo in tutta l'America ».

Tralascio di leggere molte parti di questo quinto obiettivo dell'amministrazione dello Stato americano. Il documento continua: « Per conseguire questo obiettivo, propongo al Congresso di promulgare un piano di ripartizione delle entrate di portata storica e di audace concezione. In tutta l'America oggi gli Stati » (cioè le regioni) « e le città si trovano di fronte ad una crisi finanziaria ». Il documento elenca anche i fatti e i misfatti che si verificano in America conformemente agli enti locali, proseguendo: « La maggior parte delle amministrazioni si trova di fronte al dilemma della prospettiva della bancarotta da una parte o di quella di aumentare un già schiacciante onere fiscale dall'altra. È venuto il momento di assumere un nuovo indirizzo e di realizzare ancora una volta un nuovo e più creativo equilibrio nella nostra impostazione di governo. Concentriamo quindi i fondi là dove sussistono le necessità, e concentriamo il potere di spenderli là dove si trova il popolo. Propongo che il Congresso effettui un investimento di 16 miliardi di dollari per rinnovare le amministrazioni degli Stati... ».

Si tratta di un lungo discorso, che tuttavia reputo interessante e importante, anche perché discorsi del genere vengono fatti in ogni parte del mondo, non soltanto in occidente, ma anche in oriente.

Il documento continua: « In base a questo piano, il governo federale assicurerà agli Stati e agli enti locali più fondi e meno interferenze, e col ridurre le interferenze lo stesso ammontare di fondi potrà essere assai meglio utilizzato ». Penso che un discorso

del genere debba essere letto da tutti, dai politici, e anche dai funzionari dei Ministeri.

Il discorso in questione prosegue in tal modo, spiegando cosa bisogna fare per salvare gli Stati: « Guardiamo in faccia la realtà. La maggior parte degli americani sono oggi semplicemente stufi del governo ad ogni livello. Essi non intendono — e del resto non debbono — continuare a tollerare il divario tra le promesse e i fatti. In effetti, abbiamo reso il governo federale così forte da avere i muscoli irrigiditi dallo sforzo e gli Stati e gli enti locali così deboli da rasantare l'impotenza. Se distribuiremo maggiori poteri in più luoghi, potremo rendere il governo più creativo in più luoghi. In tal modo infatti moltiplicheremo il numero di coloro che sono in grado di realizzare i piani e potremo schiudere la possibilità di una nuova esplosione di energie creative in tutta l'America... Quanto più lontano il governo è dal popolo, tanto più esso diviene forte e il popolo debole. E una nazione con un governo forte e un popolo debole è come un guscio vuoto ».

Io rifiuto l'idea paternalistica che il governo di Washington sia inevitabilmente più saggio, più onesto e più efficiente del governo locale o statale (regionale da noi). L'onestà e l'efficienza del governo dipendono dalle persone. Il governo a tutti i livelli è fatto di elementi umani positivi e negativi. E il modo per far sì che un maggior numero di elementi positivi partecipino al governo è di offrire loro maggiori opportunità di fare cose positive. L'idea che una *élite* burocratica a Washington sappia meglio degli altri che cosa sia meglio per tutti i cittadini in ogni parte della nazione e che non ci si possa fidare del governo a livello locale, in effetti equivale a sostenere che non si possa aver fiducia nella capacità del popolo di governarsi da sé. Tralascio tutto il resto.

Lo stesso problema mi pare sorga anche nei paesi dell'est. Infatti, il 14 marzo — quattro giorni fa — *l'Unità* ha pubblicato una importante decisione del comitato centrale del partito comunista dell'Unione sovietica, in cui venivano ripetute le stesse cose: più autonomia per i *soviet* locali. *Soviet* non significa comunista, non significa rivoluzionario, significa — in russo — consiglio. Quindi, più autonomia ai consigli comunali locali.

« Compito dei *Soviet* » — cioè, dei consigli locali — « è di prendere decisioni su tutti i problemi riguardanti il territorio, di coordinare e di controllare nei limiti della loro competenza il funzionamento di tutte le aziende e di tutte le organizzazioni indipendentemente

dalla loro dipendenza dai vari ministeri. A questo scopo viene giudicato utile e necessario porre alle dipendenze dei *Soviet* di zona e di città le aziende, gli istituti e le organizzazioni che si occupano dei problemi delle popolazioni delle rispettive zone ».

L'articolo in questione continua a riferire quanto, secondo il comitato centrale del PCUS, svoltosi a Mosca il 13 marzo, si deve dare ai *Soviet*, ai consigli regionali e locali: il trasferimento delle aziende, degli alloggi e anche dei profitti delle aziende delle repubbliche (o regionali), che devono essere utilizzati per i bilanci delle città e delle zone. Il documento conclude ponendo « il problema della maggiore autonomia dei *Soviet* per la risoluzione dei più importanti problemi della popolazione e della rigorosa osservanza dei principi della democrazia socialista, per un allargamento continuo della partecipazione delle masse all'attività dei *soviet* ».

Quindi è un problema che è sul tavolo sia ad est sia ad ovest, sul tavolo cioè di tutte le nazioni anche di quelle più progredite economicamente, e culturalmente e politicamente più diverse e contrastanti. Non è la prima volta però che il presidente degli Stati Uniti d'America e il *soviet* supremo della Russia affrontano questi problemi, ed è anche vero che i fatti seguono con difficoltà queste enunciazioni. In realtà anche in Russia da anni si parla di questa riforma, di questa completa applicazione della riforma ma le difficoltà, le resistenze, le diffidenze, le ostilità sono permanenti e continue. In un commento di un giornale sovietico, sempre del 14 marzo, cioè di pochi giorni fa si legge: « Quanto al decentramento amministrativo, alla maggiore autonomia dei poteri locali, la macchina non si è neppure messa in moto ». Quindi anche là molte parole e poca sostanza. Non parliamo poi di quello che è stato il commento, che non cito, del settimanale politico della democrazia cristiana, *La Discussione*, nel numero 5-6, al discorso di Nixon sulla nuova rivoluzione, definito nell'obiettivo quinto, commento dal quale si desume che evidentemente il popolo americano non ha fiducia né in Nixon né in molti suoi amministratori, per altre ragioni oltre che per la mancanza di potere locale. Basti pensare al Vietnam, basti pensare alla disoccupazione operaia e tra gli intellettuali americani, basti pensare ai disservizi, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, al problema dell'integrazione etnica e religiosa, alla violenza che ha sostituito la tolleranza, per rendersi conto delle moltissime ragioni per cui il popolo americano ha ragione di re-

clamare qualcosa di più dall'amministrazione Nixon.

Ma per quello che ci riguarda, per quello che riguarda l'Italia e l'Europa, dico che non bisogna dimenticare — visto che parliamo adesso di una riforma che dovrà investire compiti e poteri e quindi mezzi e redditi dei comuni e delle province e delle regioni — le dichiarazioni programmatiche del Consiglio di Europa, anche queste del 25 settembre 1970, cioè di appena 4 mesi fa. Si prenda ad esempio il documento 2793 che elenca in 9 punti come devono comportarsi le nazioni europee in ordine alle autonomie locali. Cito solo gli ultimi 2 punti. Il punto 8 dice: « L'autonomia delle collettività locali implica la libera disponibilità di risorse finanziarie proprie, distinte da quelle dello Stato ».

Se vogliamo armonizzare la nostra legislazione bisogna armonizzarla in questo senso.

Il punto 9 dice: « L'attribuzione delle risorse alle collettività locali e la loro ripartizione tra di esse si deve fare proporzionalmente ai compiti che esse assumono ». Spero quindi che veramente, quando ci sarà la riforma della legge comunale e provinciale e la riforma della finanza locale, si tengano presenti anche questi principi fondamentali forniti dal Consiglio d'Europa.

Spero ancora che qualche cosa al Senato si possa fare. Per così dire, ho un dente avvelenato per quanto riguarda l'IVA che non devono pagare i comuni, le province e le regioni perché così prevede la direttiva della CEE, perché così prevedono le leggi istitutive dell'IVA nelle altre nazioni della Comunità europea. E spero che accanto all'emendamento 4. 13 presentato dagli onorevoli Alpino e Serrentino, per il quale il ministro Preti ha già chiesto al Senato di potere ripristinare il testo precedente, ce ne siano altri che riguardino alcune cose che non sono state approvate in questa Camera e che possano essere rivedute dall'altra Camera.

Ma ritengo che la lotta ci porti ormai sul preambolo dell'articolo 12, quello che porterà veramente alla riforma della legge comunale e provinciale e della legge sulla finanza locale. Per ora dobbiamo continuare a combattere per le leggi quadro delle regioni, per le leggi di riforma nelle quali anche le regioni dovranno essere tenute valide protagoniste, considerando anche il rapporto preliminare al programma economico nazionale, il progetto 80, i numeri 183 e 184 di quel progetto preliminare che danno una impronta nuova alla finanza pubblica, che deve imboccare una nuova via veramente autonomistica.

E così per quanto riguarda il libro bianco della spesa pubblica. La battaglia per le autonomie locali, per la riforma del bilancio, per le maggiori entrate e per i maggiori poteri continua ancora. Oggi l'abbiamo rinviata, ed io accetto le due proposte del Governo e della Commissione all'articolo 12 e all'articolo 13-bis; ma d'ora in avanti io penso che ogni partito si assumerà il suo dovere di essere coerente e coraggioso fino in fondo, non predicando solo a parole la libertà e il potere agli enti locali, ma dimostrandolo anche con i fatti legislativi e con le riforme.

Con questo intervento, naturalmente, ho svolto anche i miei emendamenti dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Carrara Sutour che svolgerà anche il seguente subemendamento:

*All'emendamento 12. 30 della Commissione, al numero cinque aggiungere, in fine, le parole:* Ed in particolare assegnazione alle regioni di una aliquota manovrabile dell'imposta sui redditi patrimoniali di cui all'articolo 4; di una aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche manovrabile entro un massimo del 50 per cento; di una aliquota sul reddito delle persone fisiche non inferiore al 15 per cento; nonché dell'intero gettito dell'imposta sugli olii minerali — salva la quota direttamente attribuita per legge ordinaria ai comuni — da ripartirsi fra le regioni con criteri perequativi sulla base di indici oggettivi e che le regioni, a loro volta, con legge regionale, devolveranno ai comuni e alle province in misura non inferiore a un terzo.

**12. 30. 2. Carrara Sutour, Cesaroni, Vespignani, Passoni, Raffaelli, Giovannini, Raucci, Martelli, Borraccino, Specchio.**

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà di parlare.

**CARRARA SUTOUR.** Signor Presidente, nel corso di questa discussione ci siamo trovati di fronte ad un secondo grave nodo, che riguardava appunto gli enti locali. Il primo, quello relativo all'accertamento — e in definitiva anche alla stessa facoltà di imposizione — era stato risolto, a nostro avviso, in senso totalmente negativo per l'autonomia locale, ed eravamo giunti quindi alla discussione del famoso articolo 12. Eravamo di fronte ai grossissimi problemi di sostanza che riguardavano l'entità stessa delle entrate degli enti locali, l'attribuzione dei cespiti di imposta e la di-

istribuzione tra gli enti. Erano problemi di grosso rilievo che con i nuovi emendamenti del Governo, che sono poi sostitutivi quasi totalmente, almeno per le cose più importanti, dell'articolo 12, che ripropongono una diversa impostazione, sono stati rinviati e quindi elusi. L'entità di questo rinvio — vorrei che tutti i colleghi se ne rendessero conto — è veramente di grosso rilievo.

Innanzitutto, di rinvio si tratta, evidentemente, e di un impegno, che diventa poi un impegno politico, perché ci si rimette ad altra legge ordinaria. Si parla di 4 anni, ma non sarà precisamente questo il periodo transitorio, perché non si prevede nel modo più assoluto che prima della scadenza di questi 4 anni si faccia qualche cosa. Si dice, dunque, che entro 4 anni dall'entrata in vigore della riforma tributaria sarà stabilita con legge ordinaria la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni; e poi ci si riferisce anche alle funzioni e ai compiti che con il nuovo ordinamento risulteranno per legge agli enti medesimi.

Ora, io vorrei che almeno ci si rendesse conto di quali sono i termini della questione. Qui c'è un rinvio al nuovo ordinamento del comune e della provincia; c'è un rinvio ad una legge che dovrà rivedere tutta la finanza locale, ed io non so veramente se a questo punto ci si debba porre un termine, che dovrebbe non esserci perché si tratta di problemi di immediata attualità. Quindi, in questo senso, in quanto il rinvio significhi un rimettere problemi come questi, che sono attualissimi, al domani, noi siamo contrari al rinvio in sé e per sé, perché questi problemi andrebbero affrontati subito.

Ma dal momento in cui, già così alla lontana, essi vengono posti, e in questo modo, a noi sorgono grossi dubbi circa l'eventualità che, quando si arrivi alla scadenza di questi quattro anni, ci si trovi poi di fronte alla richiesta di prorogare il regime transitorio; e questo perché potrebbe non essere stato fatto il nuovo ordinamento dei comuni e delle province, perché nel frattempo potrebbero non essere affrontati i nodi che non abbiamo affrontato oggi. Questo è un aspetto della tematica che, secondo me, dobbiamo tenere presente; personalmente ho questo sospetto per una serie di motivi. Senza voler lanciare accuse ad alcuno, si tratta di una serie di ragioni politiche e di ordine generale, che derivano dal fatto che si procede troppo lentamente, e lo vediamo, in una politica più o meno rinnovatrice di istituti fatiscenti oppure dal fatto che ci si arriva svuotandoli, però, di conte-

nuto. E tutti i giorni questa situazione ci è presente; adesso verrà in Parlamento il famoso « pacchetto Lauricella », e di ciò noi ci renderemo nuovamente conto.

I nostri dubbi sono molto grossi, e ci dispiace, a questo punto, che i nodi non siano stati affrontati, e che si rinvii al domani, ad una disciplina che sarà adottata con legge ordinaria, e che quindi non è assolutamente detto che non possa mutare, la situazione creata dalla stessa riforma tributaria; con altra legge ordinaria, evidentemente, si potrà mutare la riforma. E questo forse è un aspetto positivo; si tratta comunque di un impegno che potrebbe anche essere puramente platonico. Ciò che invece realizziamo oggi, e tocchiamo con mano, è il regime transitorio; questa è la verità.

La riforma tributaria non affronta i problemi fondamentali, e si è studiato, pertanto, un regime transitorio per far sì che i comuni e le province non debbano in questo frattempo trovarsi ad avere minori possibilità di entrata rispetto a quelle che l'attuale situazione loro consentirebbe, o rispetto alla situazione che presumibilmente (mi riferisco anche alle tabelle che sono state consegnate dal ministro) si sarebbe venuta a creare in base all'articolato così com'era fino ad oggi. Quella odierna è una situazione di stallo; non si affrontano i problemi di fondo, e si cerca di rimanere in una situazione che non si vorrebbe compromettere, perché si sa bene che potrebbero esserci grossi pericoli. L'onorevole Pandolfi ha proposto di fare un'indagine conoscitiva sulla finanza locale; facciamola, ma facciamola sui compiti, sugli oneri, sulla situazione degli enti locali, rispetto a quello che è lo sviluppo della società, rispetto a quelli che sono i compiti che oggi impongono gli enti locali.

È perfettamente inutile gridare allo scandalo per il fatto che ci sono 7 o 8 miliardi di deficit l'anno, perché questo è un problema generale che riguarda la spesa pubblica, e lo conosciamo tutti. Dobbiamo vedere se sia giusto che gli enti locali abbiano determinate incombenze, e se è giusto — come noi riteniamo, poiché siamo per il massimo di autonomia — dobbiamo fornirli di mezzi adeguati. E noi sappiamo che questi mezzi non ci sono.

Di fronte a questa situazione, la posizione di stallo di quattro, cinque, sei anni, o di quello che purtroppo sarà, o speriamo non sarà, è una posizione sbagliata. Noi sappiamo che i compiti aumentano; si dice che agli enti locali si garantisce quella che era la media dei tre anni, con una maggiorazione del 5 o del 10 per cento. Questa potrà corrispondere,

o no, ad una piccola inflazione più o meno galoppante, potrà corrispondere o no allo sviluppo e alle necessità, od allo sviluppo stesso degli incassi che avrebbero fatto i comuni per conto loro. Però è una posizione ferma, è una posizione, come è già stato detto da altri colleghi, di congelamento, in un momento in cui invece noi sappiamo che occorre andare avanti, che occorre dare più mezzi agli enti locali, che occorre affrontare determinate situazioni esplosive nelle grandi città. Ciò è stato rilevato anche da altri colleghi, che poi hanno tratto, per altro, dei giudizi di consenso su quello che avviene; ma in questo caso si dovrebbe dissentire; invece si fanno determinate analisi che sono giuste e poi si consente ad accettare una situazione di stallo. Questa è la verità.

Noi oggi ci troviamo di fronte a questa situazione e la riforma fiscale ci dà un fermo.

Si dice che naturalmente c'è un capitolo di spesa per cui lo Stato si impegna direttamente: lo Stato gestisce tutto ed incassa tutto. Benissimo, ma anche quel po' di autonomia che poteva derivare ai comuni — si tratta di una questione di principio — per l'applicazione delle aliquote di imposte viene tolta e si dice che per il periodo indicato le aliquote di imposta di cui all'articolo 4 sono applicate al massimo e quindi il comune non ha niente da dire. Che siano applicate al massimo non ci trova contrari, il fatto è che non si lascia ai comuni nemmeno questa valvola di autonomia. L'autonomia in questo periodo transitorio non esiste più. Il comune è uno stipendiato dello Stato che va ogni mese — speriamo che poi sia veramente così — a prendere lo stipendio per gestire determinati servizi in perdita.

Questa è la situazione, se la vogliamo vedere con tutta obiettività. Certo, di fronte ad una norma che avesse sancito anche criteri di ripartizione secondo noi non giusti, che non avesse lasciato alcuno spiraglio, c'è un rinvio. Si dice: ridiscuteremo. Questo che in fondo è un fatto negativo, è l'unico elemento di speranza che resta ai comuni in tutto il sistema. Io vorrei anche che l'onorevole Marchetti si rendesse conto di questo: ci resta ancora la speranza di potere discutere. Speranza che c'è comunque, perché nessuno impedirà al Parlamento di apportare delle modifiche alla riforma tributaria.

Che cosa significa infatti che entro quattro anni faremo una legge ordinaria? Una legge ordinaria che cambi tutto si può fare anche domani.

Si tratta quindi soltanto di contentini; almeno rendiamocene conto, vuol dire che poi agiremo di conseguenza: non si è deciso nulla, c'è un regime transitorio che è antiautonomistico, che congela le entrate dei comuni (perché questa è la verità) e non c'è altro. Ma non c'era proprio bisogno di parlare di rinvio, onorevole Marchetti, perché esso è sempre nella possibilità nostra. Ci mancherebbe altro che un libero Parlamento non potesse riprendere in mano una legge. È un impegno politico soltanto, che però non ha bisogno di essere vergato in termini legislativi. Questo lo sappiamo tutti. Non ci si venga quindi a vendere una bottiglia vuota pretendendo che neanche ce ne accorgiamo. Questa è la sostanza della situazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 30. 2, che abbiamo presentato unitariamente ai compagni comunisti, esso riguarda una parte dell'articolo 12 che non è stata sconvolta dalle nuove impostazioni date dal Governo riguardanti le regioni.

A noi sembra che sia molto vaga, generica e improponibile la disposizione di cui al punto 5) dell'articolo 12 così come sostituito dall'emendamento 12. 30 della Commissione e quindi cerchiamo di dare con il nostro emendamento dei contenuti. Si tratta della disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario. Il punto 5) dice: « disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sull'attribuzione diretta o indiretta di tributi o di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge ».

A noi la genericità piace poco, e quindi abbiamo ritenuto di dover presentare l'emendamento 12. 30. 2 che dice: « ed in particolare assegnazione alle regioni di una aliquota manovrabile dell'imposta sui redditi patrimoniali di cui all'articolo 4 ». Questa imposta come si sa ha una aliquota composta per cui una quota è riservata alle regioni e le altre agli altri enti locali. « Di una aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche manovrabile entro un massimo del 50 per cento; di una aliquota sul reddito delle persone fisiche non inferiore al 15 per cento ». Noi chiediamo di dare contenuto a questa disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario; la nostra proposta potrà essere valida o meno.

Il ministro potrà contrapporre qualche altra cosa, ma a noi sembra giunto il momento di dare appunto un contenuto alle di-

chiarazioni ed ai criteri che sono stati espressi. Quindi, trattandosi di imposte, facciamo una precisazione; naturalmente, potrebbero esserne indicate anche altre. « Nonché dell'intero gettito dell'imposta sugli olii minerali — salva la quota direttamente attribuita per legge ordinaria ai comuni — da ripartirsi fra le regioni con criteri perequativi sulla base di indici oggettivi e che le regioni, a loro volta, con legge regionale, devolveranno ai comuni e alle province in misura non inferiore a un terzo ».

Questo è il nostro emendamento: esso si pone in modo discutibile, siamo disposti a discuterlo e speriamo che ciò avvenga.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

**SERRENTINO.** Molto brevemente, signor Presidente, perché su questa materia abbiamo già abbondantemente discusso tempo addietro. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto dicemmo in relazione ai problemi della finanza locale, quando, parlando delle regioni, noi sottovalutammo la forte necessità di creare innanzi tutto una legge organica, per quelle che avrebbero dovuto essere le competenze delle province e dei comuni e per far da queste derivare poi i compiti essenziali delle regioni, e di studiare immediatamente una coerente legge finanziaria.

Quindi, pochissimo tempo fa abbiamo fatto un lungo discorso su questa materia; non starò pertanto a ripetere in questa sede gli stessi argomenti a suo tempo adottati. L'articolo 12 nel suo testo originario ed anche con le modifiche che erano state proposte dalla Commissione non ci soddisfaceva; da ciò il fatto che noi, come gruppo, non avevamo proposto alcun emendamento a questo articolo in quanto, ripeto, esso mancava assolutamente della organicità e della efficienza necessarie. Ora, invece, ci sono stati proposti due articoli sostitutivi di questo articolo 12. Dobbiamo dire che la soluzione proposta ci sembra più logica; considerando la confusione che regna nel settore non si poteva fare altrimenti. È necessario essere obiettivi.

Anche questa soluzione non soddisfa completamente, ma, esaminando la questione anche in prospettiva, e cioè riferendoci al 1972, data di entrata in vigore della riforma tributaria, noi non avevamo concrete possibilità di valutare la situazione finanziaria degli enti locali per procedere diversamente.

Questa valutazione è essenziale. È stato detto dall'onorevole Pandolfi che è necessario, per poter mettere le mani in questa materia, aver effettuato questo sforzo di carattere conoscitivo; e lo stesso discorso è stato ripreso anche dal collega Carrara Soutour.

Occorre sapere esattamente quali sono le necessità finanziarie degli enti locali in base ad attribuzioni precise loro assegnate; soprattutto occorre sapere — per le deficienze di un finanziamento che risale a periodi più o meno recenti — quali sono i disavanzi che devono essere affrontati, anche come problema concreto di questi enti.

Il congelamento di questa situazione è un palliativo: significa rimandare il problema.

L'occasione della revisione del sistema tributario italiano era quella propizia per poter risolvere con una certa visione anche concreta i problemi degli enti locali.

Nell'articolo 12, così com'è stato presentato dalla maggioranza della Commissione, riscontriamo una radicale modifica rispetto al testo iniziale e soprattutto vi troviamo un « cappello » di carattere programmatico. Ebbene, in una legge di delega un cappello siffatto può essere e può non essere giustificato. In una legge può essere considerato, se non altro, una promessa scritta, e questo è un fatto che possiamo ritenere positivo; non lo troviamo, però, funzionale in una legge di delega come questa al nostro esame.

Vediamo, comunque, cosa è scritto in questo « cappello » programmatico dell'articolo 12. Oltre alle entrate previste negli articoli 4 e 6 della legge di riforma tributaria, cioè quelle derivanti dall'imposta locale sui redditi patrimoniali, commerciali, industriali e professionali e di quella sull'incremento del valore degli immobili, vi saranno altre possibilità di partecipazione dei comuni, in prospettiva, ad altre fonti tributarie.

Questo cappello, quindi, va già al di fuori dei contenuti della legge delega di riforma tributaria, cioè si promette già qualcosa che è al di là delle imposizioni previste dalla legge.

Siamo arrivati ieri a fissare in modo preciso, nell'articolo 1, quali dovranno essere le tasse per il nostro futuro; ebbene, con questo cappello all'articolo 12 già si fa capire che sarà possibile trovare nuovi cespiti, inventare nuove tassazioni.

Questo è, in prospettiva, il contenuto del « cappello » dell'articolo 12. E ci tengo a sottolinearlo, perché di solito...

CESARONI. Ci serviva un altro « cappello » per dire qual era la prospettiva !

BARCA. È servito a rendere esplicito quello che era già implicito in tutta l'impostazione della riforma tributaria.

SERRENTINO. Non in tutta l'impostazione, perché si è sempre detto che la riforma tributaria fissava alcuni punti cardine sui quali si doveva basare il prelievo fiscale. Qui si dice che se quel prelievo non sarà sufficiente si procederà in altra direzione.

In questo periodo transitorio, comunque, vi è anche un altro fatto che bisogna riconoscere come positivo, nel testo del nuovo articolo 12. Poiché vi sarà un brusco passaggio per lo Stato dal punto di vista tributario e finanziario, vi sarà anche un brusco passaggio per i comuni e le province. Si è voluto prendere un po' di respiro, un momento di meditazione che, se vi è la volontà politica di portare avanti la soluzione di certi problemi, sarà sufficiente, altrimenti risulterà insufficiente; mi riferisco al periodo di quattro anni. Quando penso che la legge di delega della riforma tributaria sta alle porte della discussione finale da ben otto anni, mi chiedo come sarà possibile in un breve periodo di quattro anni — di cui almeno i primi due sono di assestamento vero e proprio delle entrate tributarie — delineare in modo preciso un nuovo ordinamento comunale e provinciale e, conseguenzialmente, dopo aver avviato il nuovo processo di organizzazione comunale e provinciale, trovare poi, in base alle necessità, i termini concreti per il finanziamento di questa attività comunale e provinciale, dalla quale non può essere esclusa, anzi è certamente connessa, quella regionale.

È una promessa che anche nel tempo svanirà.

Comunque, ripeto, non avendo trovato altra soluzione logica, in un momento come l'attuale, non potevo che aderire a quella che è stata questa pausa di assestamento della finanza pubblica in seguito all'attuazione della riforma tributaria, per valutare le effettive possibilità di prospettiva e di intervento in un campo così delicato. Ora, per lo meno, ai comuni e alle province si è garantito il minimo vitale. Questo è un fatto che, dobbiamo riconoscere, ci toglie tante preoccupazioni che invece ci arrecava l'articolo 12 com'era concepito precedentemente. Vi è anche una certa lievitazione di entrate per i comuni e per le province, lievitazione prevista dal 25 al 30

per cento. Quello che non riesco a comprendere è la diluizione nei quattro anni dei residui attivi che perverranno ai comuni e alle province in seguito alla imposizione ICAP o alla definizione delle imposte di famiglia. Mentre per quanto riguarda il problema dell'imposta di famiglia, cioè di un cespite proprio dei comuni, oggi vedo la possibilità di una diluizione nel tempo, non la vedo per quanto riguarda le entrate sull'ICAP.

Un discorso apposito dovrà quindi esser fatto in sede di discussione sull'articolo 14 su questo grosso problema. Non dimentichiamoci che questi residui dovrebbero essere considerati in una logica che è conseguenziale alla approvazione della riforma tributaria, come recuperabili in breve tempo, favorendo la definizione di tutto il contenzioso e, soprattutto, l'accertamento ordinario in essere a tutto il corrente anno. Se noi non faremo un salto di qualità nel 1972 nei rapporti tra fisco e contribuente, andremo verso un insuccesso della riforma tributaria. Ecco perché nel 1972 — e lo dirò particolarmente quando discuteremo l'articolo 14 — dovremo necessariamente accelerare i tempi di questi accertamenti e quindi incrementare senz'altro per quell'anno il convogliamento di questi residui attivi verso i comuni e le province. Ma che vi sia costantemente in un lasso così lungo di tempo questa maggiore entrata, non è concepibile anche dal punto di vista tecnico. Vi sarà un vuoto di finanziamento particolarmente nel terzo e più ancora nel quarto anno di attesa e di congelamento dell'attuale situazione.

Comunque, signor Presidente, ripeto che, davanti a prospettive poco rosee per i comuni secondo il testo originale, ora si è data loro una garanzia concreta, circa le possibilità di sopravvivenza dal punto di vista finanziario. È una soluzione di attesa che per i motivi che ho già detto mi sembra anche positiva; va però sollecitata la soluzione finale e quindi una concreta volontà politica perché questi problemi dei rapporti finanziari fra Stato ed enti locali non si trascinino oltre.

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti e subemendamenti sono stati già svolti nel corso della discussione sul complesso dell'articolo:

*All'emendamento 12. 30 della Commissione, sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente:*

Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi alle province e ai comuni sa-

ranno stabiliti con la predetta legge ordinaria i criteri di ripartizione su base oggettiva tenendo conto: della popolazione e dei relativi livelli di reddito, nonché del gettito dei tributi propri e assicurando l'automaticità della corresponsione agli Enti.

**12. 30. 1. Vespignani, Boiardi, Carrara Sutour, Raffaelli, Cesaroni, Giovannini, Passoni, Raucci, Martelli, Specchio, Borraccino.**

*Al numero 1), dopo le parole:* delle province, *aggiungere le parole:* e delle regioni.

**12. 16. Marchetti, Colombo Vittorino, Bodrato, Zamberletti, Fracanzani, Beccaria, Boffardi Ines.**

*Sostituire i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) con i seguenti:*

2) attribuzione diretta ai comuni e alle province nei quali hanno residenza abituale i contribuenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura rispettivamente del 15 e del 5 per cento. L'accredito verrà operato dal servizio esattoriale contestualmente a tutti i partecipanti al tributo;

3) attribuzione diretta alle regioni nelle quali il reddito viene prodotto del 10 per cento dell'imposta sulle persone giuridiche. L'accredito verrà operato contestualmente dal servizio esattoriale ai partecipanti al tributo;

4) ripartizione tra i comuni delle somme costituite da: *a)* il 20 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto; *b)* la terza parte dell'imposta sostitutiva di cui al numero 3) dell'articolo 9; *c)* l'imposta sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226, e successive modificazioni; *d)* l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina in misura pari a quella dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive modificazioni; con i seguenti criteri:

*a)* per due terzi in proporzione diretta alla popolazione residente, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente;

*b)* per un terzo in proporzione inversa all'imponibile locale dell'imposta di cui al precedente articolo 4;

*c)* il versamento dei fondi avverrà ogni bimestre per un sesto della somma erogata nell'anno precedente, salvo conguaglio entro il primo quadrimestre dell'anno successivo;

5) ripartizione tra le province del 10 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto con i criteri del numero 4), *a)*, *b)* e *c)*;

6) istituzione di un fondo speciale alimentato dal 10 per cento del gettito della quota statale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico.

Il fondo speciale sarà amministrato da un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti locali, provinciali e regionali.

**12. 17. Marchetti, Colombo Vittorino, Bodrato, Zamberletti, Fracanzani, Beccaria, Boffardi Ines.**

*Sostituire i numeri 2), 3), 4), 5), con i seguenti:*

2) istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo cui affluiranno la terza parte dell'imposta sostitutiva di cui al numero 3) dell'articolo 10, l'imposta sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 marzo 1947, n. 226, e successive modificazioni, la compartecipazione dei comuni alla imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina in misura pari a quella dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 1140, e successive modificazioni, il 34 per cento dell'imposta sul valore aggiunto. La gestione del fondo sarà affidata ad un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati;

3) ripartizione periodica fra le province del 14 per cento del gettito dell'IVA con gli stessi criteri successivamente indicati per i comuni;

4) ripartizione periodica tra i comuni delle somme rimanenti affluite al fondo, con i seguenti criteri:

*a)* per un terzo in proporzione diretta alla popolazione residente in base all'ultimo censimento demografico;

*b)* per un terzo in proporzione inversa alla capacità contributiva desumibile dal reddito prodotto in ciascun comune;

*c)* per un terzo in base alla lunghezza della rete stradale in carico a ciascun ente; con l'obbligo della Cassa depositi e prestiti a provvedere anche anticipatamente

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

alle relative erogazioni alle scadenze prestabilite.

12. 2. **Borraccino, Boiardi, Finelli, Passoni, Raucci, Libertini, Vespignani, Carrara Sutour, Raffaelli, Cesaroni, Giovannini, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Scipioni, Specchio.**

*Al n. 2), sostituire le parole: venti per cento, con le parole: trenta per cento.*

12. 3. **Giovannini, Borraccino, Raffaelli, Finelli, Vespignani, Nicolai Cesarino, Lenti, Cesaroni, Martelli, Specchio, Cirillo.**

*Al numero 5), aggiungere, in fine, le parole: per eventuali ritardi nella erogazione delle quote dovute saranno corrisposti ai comuni gli interessi al tasso vigente della Cassa stessa.*

12. 4. **Giovannini, Boiardi, Borraccino, Passoni, Nicolai Cesarino, Lenti, Vespignani, Martelli, Specchio.**

*Dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

*5-bis) assegnazione ai comuni di una quota del 25 per cento dell'imposta progressiva sulle persone fisiche;*

12. 5. **Raffaelli, Finelli, Borraccino, Raucci, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Scipioni, Specchio, Vespignani.**

*Al numero 6), dopo la parola: comuni, aggiungere: e le province.*

12. 11. **Raffaelli, Vespignani, Boiardi, Passoni.**

*Sostituire il numero 7), con il seguente:*

7) istituzione di un fondo speciale alimentato dal 10 per cento del gettito dell'imposta unica progressiva sul reddito delle persone fisiche. Il fondo speciale, amministrato dal Comitato di cui al numero 2) del presente articolo è erogato a favore dei comuni e delle province che si trovino in condizioni precarie. La condizione di precarietà si verifica per i comuni e le province quando il gettito *pro capite* dell'imposta locale sui redditi patrimoniali è inferiore alla media nazionale.

12. 12. **Boiardi, Raffaelli, Passoni, Vespignani, Borraccino.**

Avverto altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Ciampaglia 12. 10, Riz 12. 20 e 12. 21, Cardia 12. 25 e 12. 26, La Loggia 12. 29, Bressani 12. 13, Ollietti 12. 22, Tocco 12. 23, Helfer 12. 19 e Raffaelli 12. 6.

Il seguente emendamento deve intendersi riferito all'articolo 13-bis presentato dalla Commissione:

*Dopo il numero 12 aggiungere i seguenti:*

13) fino a quando non sarà stato stabilito il nuovo ordinamento dei comuni e delle province il bilancio dei singoli enti sarà integrato mediante contribuzioni annuali a carico del bilancio dello Stato, in misura corrispondente alla diminuzione del provento complessivo delle entrate che potrà verificarsi in conseguenza delle riforme previste dalla presente legge, tenendo conto delle variazioni annuali del reddito nazionale. Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sarà assegnata una somma annualmente decrescente, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento;

14) fino a quando non sarà stabilito un nuovo ordinamento dei comuni e delle province il bilancio dei singoli enti sarà integrato mediante contribuzioni annuali a carico dello Stato in misura corrispondente alla eventuale diminuzione del provento complessivo delle entrate, calcolato sulla differenza in meno tra il gettito delle imposte e partecipazioni precedenti - desunte dalle entrate del 1971 - e il gettito di quelle previste dalla presente legge, parametrati, a partire dal 1973, all'incremento demografico, alle variazioni di entrate che restano di competenza dei comuni e alle variazioni annuali del reddito a prezzi correnti. L'integrazione verrà effettuata ogni bimestre per un sesto della somma versata dallo Stato nel 1972, salvo conguaglio, e non richiederà approvazioni speciali, previste dall'articolo 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dall'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, dei bilanci comunali e provinciali che fino alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati in pareggio economico;

15) i cespiti delegabili per l'assunzione di mutui sono: per i comuni: fino al trenta per cento del gettito di cui al numero 2) e al numero 3); per le province: fino al trenta per cento del gettito di cui al numero 2) e numero 4), a).

12. 18. **Marchetti, Colombo Vittorino, Bodrato, Zamberletti, Fracanzani, Beccaria, Boffardi Ines.**

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 2), dopo le parole:* sul valore aggiunto, *aggiungere le parole:* il quindici per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**12. 1. Finelli, Taormina, Grimaldi, Mattalia, Morgana, Orilia.**

*Al numero 2), sostituire le parole da:* composto per non meno, *fino alla fine del numero, con le parole:* composto in maggioranza da amministratori locali designati dalle associazioni rappresentative degli enti interessati.

**12. 15. Bertucci.**

*Al numero 5), sostituire, alla lettera a), le parole:* due terzi, *con le parole:* tre quinti, *e alla lettera b), le parole:* un terzo, *con le parole:* due quinti.

**12. 24. Greggi.**

*Al numero 12), aggiungere, in fine, le parole:* ed in particolare assegnazione alle regioni di una aliquota manovrabile della imposta patrimoniale di cui all'articolo 4; di una aliquota della imposta sulle persone giuridiche manovrabile entro un massimo del 50 per cento; di una aliquota della imposta sul reddito delle persone fisiche non inferiore al 15 per cento; nonché dell'intero gettito dell'imposta sugli olii minerali da ripartirsi tra le regioni con criteri perequativi, sulla base di indici oggettivi. Le regioni, a loro volta, con legge regionale devolveranno ai comuni e alle province almeno un terzo delle quote a loro spettanti.

**12. 6. Raffaelli, Borraccino, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Lenti, Martelli, Niccolai Cesarino, Specchio, Vespignani, Finelli.**

*Dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

*12-bis) Delegabilità a favore degli istituti mutuati del gettito dei tributi e delle partecipazioni a tributi, nonché dei contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.*

**12. 14. Cascio, Lepre, Di Primio.**

I rispettivi firmatari, assenti, s'intende abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

**BIMA, Relatore per la maggioranza.** Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nella

discussione per l'ulteriore apporto che hanno dato ad una più profonda valutazione del disegno di legge e in particolare dell'articolo 12, che è fondamentale.

Sono stati in quest'aula riecheggianti temi e impostazioni di carattere generale che si incentrano nelle affermazioni secondo le quali il provvedimento al nostro esame comporterebbe una vera e propria sottrazione di autonomia e quindi una *diminutio capitis* dell'autorità comunale. Vorrei richiamare tutti i colleghi, che difendono punti di vista per altro rispettabili, alle considerazioni contenute nella pregevole specifica relazione, che riguarda la finanza locale, del collega Silvestri. Egli fa giustamente notare che la concezione nuova di una finanza pubblica, quale quella che si instaura con questo disegno di legge, pone l'autonomia comunale e i connessi problemi su un piano molto più ampio e più vasto che dà la possibilità ai comuni di vedere meglio risolte (perché inserite nella finanza statale), le loro richieste e le legittime esigenze delle rispettive popolazioni.

Vorrei che, alla luce di queste considerazioni di carattere generale, fossero valutate meglio (alludo in particolare agli interventi degli onorevoli Cesaroni e Carrara Sutour) le motivazioni che hanno portato la Commissione alla formulazione di un nuovo testo dell'articolo 12. Tale formulazione nuova è nata dall'impossibilità di provvedere alle entrate comunali e provinciali se prima non si definiscono le funzioni ed i compiti degli enti locali e delle correlative spese che essi debbono necessariamente affrontare. È un ritorno alla riconsiderazione dei problemi che stanno a monte, e cioè la modifica della legge comunale e provinciale e quella sulla finanza locale: solo risolvendo questi problemi sarà possibile dare una soluzione giusta alle entrate comunali sotto l'aspetto della loro congruità e della loro sicurezza.

Questa esigenza ha portato, ripeto, la Commissione, quasi all'unanimità, a formulare questo nuovo testo e a introdurre questa norma programmatica che giustamente l'onorevole Pandolfi ha voluto definire come un impegno politico, un impegno che entro un quadriennio deve mobilitare le forze del Parlamento per la soluzione dei problemi di carattere strutturale, la cui definizione soddisfacente rappresenta la *conditio sine qua non* per la soluzione dell'intero problema della finanza locale.

Onorevoli colleghi, queste sono le motivazioni che hanno portato alla stesura di questo nuovo testo e alla sostituzione dei primi sette

punti dell'articolo 12, nel testo che era già stato approvato dalla Commissione. Quelli affrontati nei punti successivi al settimo, e quindi reintrodotti nella nuova formulazione dell'articolo 12, sono i problemi che riguardano l'istituzione di un'imposta comunale sulla pubblicità, le attribuzioni degli enti che ricevono per legge contributi a carico dei comuni, il coordinamento e la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto speciale e della Sicilia in particolare, la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 12, vorrei dire innanzi tutto all'onorevole Vespignani (che ha presentato il subemendamento 12. 30. 1, tendente a specificare che i criteri di ripartizione devono poggiare su una base oggettiva) che i criteri di ripartizione sono già di per se stessi oggettivi, per cui questa precisazione non ha più ragione di esistere dal momento che i parametri non lasciano margine alcuno alla discrezionalità. È questa la ragione che fa ritenere non accettabile l'emendamento.

Per quanto riguarda il subemendamento Carrara Sutour 12. 30. 2, debbo far presente all'onorevole Carrara Sutour che già con la legge n. 281 è stata data una disciplina organica alla materia riguardante le entrate delle regioni, disciplina organica che è stata determinata avendo riguardo non soltanto ai compiti che sono già devoluti alle regioni, ma anche ai compiti che nel futuro saranno assegnati alle regioni stesse. È noto infatti che l'articolo 19 di detta legge stabilisce già questa disciplina nel caso che si renda necessario aumentare le entrate a causa dell'affidamento di nuovi compiti e quindi di nuovi oneri alle regioni. Per queste considerazioni, quindi, il relatore è contrario all'emendamento. Parere contrario anche all'emendamento Cesaroni 12. 30. 3.

Seguono altri emendamenti che sono riferiti all'originario testo della Commissione e che pertanto mi sembra che non dovrebbero essere messi in votazione. Lascio comunque a lei, signor Presidente, la decisione.

Questi emendamenti sono i seguenti: Marchetti 12. 16 e 12. 17, Borraccino 12. 2, Giovannini 12. 3 e 12. 4, Finelli 12. 1, Bertucci 12. 15 e Greggi 12. 24.

Per quanto riguarda l'emendamento Raffaelli 12. 5, trattandosi di una ulteriore devoluzione di gettito ai comuni, la Commissione deve esprimersi per la rielezione. Per quanto riguarda gli emendamenti Raffaelli 12. 11, Boiardi 12. 12 e Ciampaglia 12. 10, mi sembra

siano estranei all'emendamento presentato dalla Commissione e quindi li riterrei improponibili. Per quanto riguarda l'emendamento Riz 12. 20, trattasi di materia già disciplinata dal nuovo testo della Commissione per cui prego i presentatori di ritirarlo, altrimenti debbo esprimere parere contrario; così pure per gli emendamenti Cardia 12. 25 e 12. 26, La Loggia 12. 29, Bressani 12. 13, Riz 12. 21, Ollietti 12. 22, Tocco 12. 23 e Helfer 12. 19.

Per quanto riguarda l'emendamento Raffaelli 12. 6, invito i presentatori a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento Cascio 12. 14, relativo all'importante materia della delegabilità a favore degli istituti mutuanti (devo far presente a tale proposito, signor Presidente, che nel testo dell'emendamento c'è un errore perché è scritto: « degli istituti mutuati », mentre invece il termine preciso è « mutuanti »); devo dire che questo emendamento è molto importante e ritengo che la Commissione all'unanimità non possa che esprimersi in senso favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento Marchetti 12. 18, ritengo che esso debba intendersi riferito all'articolo 13-*bis* della Commissione (13. 0. 1).

La Commissione insiste, naturalmente, sul proprio emendamento 12. 30 interamente sostitutivo all'articolo 12.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anzitutto sono debitore di una spiegazione che ieri non ho data quando si è votato l'articolo 11. Noi non abbiamo accettato certi emendamenti che tendevano ad istituzionalizzare l'INGIC (Istituto nazionale gestione imposte di consumo) indipendentemente dalle funzioni cui domani esso potrà assolvere, ma tengo però a dire che il Governo pensa che questo istituto potrà comunque essere utilizzato anche per la esazione nell'interesse della collettività. Non potevamo, ripeto, introdurre nella legge un articolo *ad hoc*, ma una dichiarazione di intenzioni il Governo è in grado di farla.

Per quanto riguarda l'articolo 12 e i relativi emendamenti, non ho che da confermare quanto ha testé detto il relatore per la maggioranza onorevole Bima. Vorrei comunque sottolineare che il cambiamento radicale di testo dell'articolo 12 — cambiamento che è stato studiato negli ultimi dieci giorni — è dovuto al fatto che vi era assoluta incertezza circa il gettito esatto dei nostri tributi e, d'altra parte, non erano stati suggeriti da nessuna parte elementi tali da garantire un'equa distribuzione del denaro, affluito ai fondi, ai

singoli enti locali. In considerazione di ciò, per non varare provvedimenti che poi avrebbero potuto generare sperequazioni, si è pensato di proporre questo regime transitorio che tutela integralmente i comuni e del quale io credo che essi si potranno dichiarare sodisfatti.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, di cui si parla nell'articolo 12, noi abbiamo avuto — in sede di Governo — un incontro con esse e abbiamo presentato il testo concordato con le regioni medesime. Non si potrà quindi dire che il Governo non abbia tenuto conto delle istanze delle regioni a statuto speciale.

Il problema delle regioni a statuto ordinario non va risolto qui. È stata approvata nel maggio scorso una legge per la finanza regionale e, inoltre, tutto potrà essere riesaminato quando saranno meglio definite le competenze delle regioni, delle province e dei comuni: cosa che ancora non è stata fatta, come tutti i colleghi sanno. Crediamo di avere fatto, in complesso, il nostro dovere nei confronti degli enti locali: non bisogna dimenticare che, con le misure che sono state qui proposte, gli enti locali hanno la certezza del gettito e avranno anche un notevole incremento del gettito in questo quadriennio, perché praticamente il 10 per cento, con gli interessi composti, non è poca cosa. Perciò ritengo che da questo punto di vista l'ANCI possa stare tranquilla. Il fatto stesso che anche i gruppi di opposizione, pur non approvando integralmente il testo governativo concordato con la Commissione, abbiano dimostrato un certo apprezzamento per il testo medesimo, sta a significare che abbiamo trovato una soluzione che, se non è definitiva, perché non avevamo tutti gli elementi per varare una soluzione definitiva, è certamente adeguata al momento presente.

Con queste parole intendo rafforzare le dichiarazioni testé rese dal relatore per la maggioranza onorevole Bima. Il Governo accetta l'emendamento 12. 30 della Commissione e concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 12. 30. 1 all'emendamento 12. 30 della Commissione, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Cesaroni, mantiene il suo emendamento 12. 30. 3 all'emendamento 12. 30 della Commissione, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CESARONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Carrara Sutour, mantiene il suo emendamento 12. 30. 2 all'emendamento 12. 30 della Commissione, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRARA SUTOUR. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Dichiaro precluso da quest'ultima votazione l'emendamento Raffaelli 12. 6.

Passiamo agli emendamenti Marchetti 12. 16 e 12. 17.

MARCHETTI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allo emendamento Borraccino 12. 2.

VESPIGNANI. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché è stato ripresentato all'articolo 13-bis. Ritiriamo anche gli emendamenti Giovannini 12. 3 e 12. 4, Raffaelli 12. 5 e 12. 11 e Boiardi 12. 12.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché i firmatari degli emendamenti Finelli 12. 1, Bertucci 12. 15 e Greggi 12. 24 non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Cascio 12. 14, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Marchetti 12. 18 deve essere riferito all'articolo 13-bis presentato dalla Commissione (emendamento 13. 0. 1).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12. 30, interamente sostitutivo dell'articolo 12 e accettato dal Governo, con le modifiche approvate.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo

biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1968, 1969 e 1970 e, per il secondo biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1969, 1970 e 1971 maggiorata annualmente del cinque per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a*) imposta di famiglia e sul valore locativo; *b*) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c*) imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; *d*) imposta di patente; *e*) contributo per la manutenzione per le opere di fognatura; *f*) imposta sull'incremento del valore delle aree fabbricabili; *g*) contributo di miglioria;

2) per le province: *a*) sovrimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b*) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal comma precedente, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazione a tributi erariali:

1) per i comuni: *a*) imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; *b*) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c*) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d*) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e*) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f*) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a*) dell'imposta generale sull'entrata; *b*) delle tasse erariali di circolazione; *c*) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

In deroga alle disposizioni previste al punto 3 del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al punto stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del

dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al n. 3 dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la Regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel primo comma, l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al punto 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente, a favore degli enti di cui al punto 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, il pagamento delle somme dovute, decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui ».

13. 0. 1.

**Commissione.**

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 13. 0. 1 della Commissione, sostituire l'inizio del primo comma con le parole:* Nei primi 4 anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme di importo pari alla media delle entrate riscosse negli anni 1970-1971 maggiorate, per il primo anno, del 25 per cento e per il periodo successivo incrementate annualmente del 10 per cento, rispetto all'anno precedente per i seguenti tributi e contributi:

13. 0. 1. 1. **Cesaroni, Passoni, Raffaelli, Carrara Sutour, Vespignani, Giovannini, Raucchi, Specchio, Martelli, Borraccino.**

*All'emendamento 13. 0. 1 della Commissione, al primo rigo, sostituire le parole:* nei primi quattro anni, con le seguenti: nei primi tre anni.

13. 0. 1. 5. **Cesaroni, Carrara Sutour, Vespignani, Boiardi, Raffaelli, Passoni, Giovannini, Borraccino, Cirillo, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Scipioni, Specchio.**

*All'emendamento 13. 0. 1 della Commissione, al secondo comma, sostituire le parole: maggiorate annualmente del 10 per cento, con le parole: maggiorate, per il primo anno, del 25 per cento e, per il periodo successivo, incrementate annualmente del 15 per cento, rispetto all'anno precedente ».*

**13. 0. 1. 2. Cesaroni, Carrara Sutour, Raffaelli, Passoni, Vespignani, Raucci, Giovannini, Specchio, Borraccino, Martelli.**

*All'emendamento 13. 0. 1 della Commissione, al terzo comma, sostituire le parole: ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, con le parole: ove tali quote siano, invece, variabili, la maggiorazione sarà determinata preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo tra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle funzioni della regione stessa.*

**13. 0. 1. 3. Cardia, Pirastu, Marras, Sanna, Raffaelli, Carrara Sutour, Vespignani, Cesaroni, Cirillo, Lenti.**

*All'emendamento 13. 0. 1 della Commissione, sostituire il penultimo comma con il seguente: Per il periodo indicato nel primo comma le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.*

**13. 0. 1. 4. Vespignani, Carrara Sutour, Raucci, Passoni, Raffaelli, Borraccino, Cesaroni, Martelli, Scipioni.**

L'onorevole Cesaroni ha facoltà di svolgerli.

CESARONI. I due emendamenti 13. 0. 1. 1 e 13. 0. 1. 2 si completano a vicenda e riguardano il problema della quantità dell'attribuzione delle risorse allo Stato e agli enti locali. Con questi due emendamenti intendiamo realizzare due obiettivi: il primo è quello di uno spostamento massiccio iniziale delle risorse a favore dei comuni e delle province. Con l'incremento immediato del 25 per cento intendiamo evitare il congelamento dell'attribuzione delle risorse e provocare uno spostamento, quindi, a favore dei comuni e delle province di un importo aggirantesi intorno ai 400 miliardi di lire in più rispetto alle somme che verrebbero invece attribuite con l'articolo 13-bis proposto dalla maggioranza della Commissione e che tende in realtà a congelare le entrate degli enti locali a livelli più bassi. Attraverso l'aumento della percentuale annua,

al 10 per cento sul primo gruppo ed al 15 per cento sul secondo gruppo delle entrate per imposte dirette ed indirette, intendiamo inoltre realizzare, nel volgere di qualche anno, quel riequilibrio della ripartizione delle entrate che almeno a parole è stato nell'aspirazione di tutti.

Ci auguriamo quindi che, per le finalità stesse abbastanza chiare e semplici che vogliamo realizzare, la Camera possa approvare questi nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che il seguente emendamento Marchetti è stato rinviato in questa sede.

*« Dopo il numero 12 aggiungere i seguenti:*

13) fino a quando non sarà stato stabilito il nuovo ordinamento dei comuni e delle province il bilancio dei singoli enti sarà integrato mediante contribuzioni annuali a carico del bilancio dello Stato, in misura corrispondente alla diminuzione del provento complessivo delle entrate che potrà verificarsi in conseguenza delle riforme previste dalla presente legge, tenendo conto delle variazioni annuali del reddito nazionale. Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sarà assegnata una somma annualmente decrescente, stabilita dalla legge di bilancio, ad un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento;

14) fino a quando non sarà stabilito un nuovo ordinamento dei comuni e delle province il bilancio dei singoli enti sarà integrato mediante contribuzioni annuali a carico dello Stato in misura corrispondente alla eventuale diminuzione del provento complessivo delle entrate, calcolato sulla differenza in meno tra il gettito delle imposte e compartecipazioni precedenti — desunte dalle entrate del 1971 — e il gettito di quelle previste dalla presente legge, parametrati, a partire dal 1973, all'incremento demografico, alle variazioni di entrate che restano di competenza dei comuni e alle variazioni annuali del reddito a prezzi correnti. L'integrazione verrà effettuata ogni bimestre per un sesto della somma versata dallo Stato nel 1972, salvo conguaglio, e non richiederà approvazioni speciali, previste dall'articolo 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dall'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, dei bilanci

comunali e provinciali che fino alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati in pareggio economico;

15) i cespiti delegabili per l'assunzione di mutui sono: per i comuni: fino a trenta per cento del gettito di cui al numero 2) e al numero 3); per le province: fino al trenta per cento del gettito di cui al numero 2) e numero 4), a) » (12. 18).

MARCHETTI. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, l'articolo 13-bis disciplina le entrate provvisorie dei comuni e delle province per il periodo del quadriennio entro il quale si dovrebbe procedere alla revisione sia delle leggi sulla finanza locale, sia della legge comunale e provinciale. E mi sembra che la strutturazione dell'articolo, in quanto basata su calcoli precisi, mi esima da qualsiasi illusione.

Voglio soltanto assicurare l'onorevole Cesaroni che le entrate che saranno devolute con questo sistema di finanziamento ascenderanno già a partire dal 1972 ad una quota superiore del 23 per cento rispetto a quella che si ipotizza. Il che significa che ai comuni vengono riconosciute entrate congrue, idonee a soddisfare le loro esigenze di cassa e che, per di più, esse potranno essere percepite con certezza in quanto devolute direttamente dallo Stato: quindi diverranno immediatamente spendibili da parte dei comuni.

Queste sono le ragioni che portano la Commissione ad esprimere parere contrario ai subemendamenti Cesaroni 13.0.1.1 e 13.0.1.2.

Per le stesse considerazioni la maggioranza della Commissione esprime parere contrario al subemendamento Cardia 13.0.1.3.

Per quanto riguarda il subemendamento Vespignani 13.0.1.4, la Commissione ritiene che il proprio testo, così come è formulato, debba essere difeso, perché ove l'emendamento venisse accolto lo Stato verrebbe a subire la perdita di una certa quota.

Il parere è dunque contrario.

Parere contrario la Commissione esprime pure all'emendamento Marchetti 12. 18.

Per quanto riguarda il subemendamento Cesaroni 13.0.1.5, che vorrebbe limitare il periodo transitorio da 4 a 3 anni, credo che

esso possa essere considerato decaduto: in ogni modo la Commissione esprime parere contrario.

La Commissione insiste infine sul proprio emendamento 13.0.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, debbo ripetere quanto ha detto il relatore per la maggioranza onorevole Bima a proposito degli emendamenti che sono stati presentati.

Il Governo non può accettare l'emendamento Marchetti 12. 18 ed io vorrei anzi pregare il presentatore di avere la benevolenza di ritirarlo, tenendo presente la nuova strutturazione che abbiamo cercato di dare alla legislazione tributaria dei comuni sia per il periodo transitorio sia per il periodo definitivo.

Non è possibile accettare neppure l'emendamento Cesaroni 13.0.1.1. Abbiamo già concesso un notevole aumento ai comuni nel periodo transitorio; ho l'impressione che, se accettassimo questo emendamento, depaupereremmo veramente in misura pericolosa le entrate dello Stato. Passare da una maggiorazione annua del 10 per cento ad una maggiorazione annua del 25 per cento, onorevole Cesaroni, dovendo considerare i cosiddetti interessi composti, vorrebbe dire arrivare nel giro di 4 anni ad una cifra più che doppia, ed io non so come lo Stato potrebbe sostenere un tale onere. Si vinca l'onorevole Cesaroni che per il periodo transitorio il Governo e la Commissione hanno adottato una soluzione che va incontro al massimo alle esigenze degli enti locali, proprio perché riteniamo di aver fatto il massimo sforzo nei confronti della finanza locale. Anche se non ci illudiamo che in questo momento il problema possa trovare una soluzione definitiva, vogliamo augurarci che il Parlamento approvi l'emendamento della Commissione 13.0.1, che il Governo accetta concordando per il resto con il relatore.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cesaroni 13.0.1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Venturoli ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta dell'emendamento Cesaroni.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

*(Segue la votazione).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	342
Maggioranza . . . . .	172
Voti favorevoli . . . .	140
Voti contrari . . . . .	202

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati	Beragnoli	Ciampaglia	Giannantoni
Alboni	Bertoldi	Cianca	Giannini
Aldrovandi	Bertucci	Cicerone	Gioia
Alessi	Biaggi	Cirillo	Giolitti
Alfano	Bianco	Coccia	Giordano
Alini	Bima	Cocco Maria	Giovannini
Allera	Bini	Colleselli	Giudiceandrea
Allocca	Bo	Colombo Emilio	Gonella
Amadei Giuseppe	Bodrato	Colombo Vittorino	Gorreri
Amasio	Boffardi Ines	Conte	Gramegna
Amodei	Borghesi	Corghi	Granata
Amodio	Borra	Curti	Granelli
Andreotti	Borraccino	D'Alema	Granzotto
Angrisani	Botta	D'Alessio	Graziosi
Anselmi Tina	Bottari	Dall'Armellina	Grimaldi
Ariosto	Bruni	D'Angelo	Guerrini Giorgio
Arnaud	Bucalossi	D'Auria	Guerrini Rodolfo
Arzilli	Bucciarelli Ducci	de' Cocci	Gullo
Assante	Buzzi	Degan	Gullotti
Averardi	Calvi	De Laurentiis	Gunnella
Azimonti	Canestrari	Del Duca	Helfer
Azzaro	Canestri	Della Briotta	Ianniello
Baccalini	Caponi	Dell'Andro	Iozzelli
Badaloni Maria	Cardia	De Lorenzo Giovanni	Isgrò
Balasso	Carra	De Maria	La Bella
Baldani Guerra	Carrara Sutour	de Meo	Laforgia
Baldi	Carta	de Stasio	Lajolo
Ballardini	Caruso	Di Giannantonio	La Loggia
Ballarin	Cascio	Di Leo	Lamanna
Barberi	Cataldo	Di Lisa	Lavagnoli
Barbi	Cattani	di Marino	Lenti
Barca	Cavaliere	Di Mauro	Leonardi
Bardelli	Cebrelli	Di Nardo Raffaele	Lepre
Baroni	Ceravolo Domenico	D'Ippolito	Levi Arian Giorgina
Barthesaghi	Ceravolo Sergio	Di Primio	Lodi Adriana
Bassi	Cervone	Di Puccio	Lombardi Mauro
Bastianelli	Cesaroni	Di Vagno	Silvano
Battistella	Chinello	Drago	Longo Pietro
Beccaria	Ciaffi	Erminero	Longoni
		Esposito	Lospinoso Severini
		Fanelli	Luberti
		Fasoli	Lupis
		Ferrari	Luzzatto
		Ferrari-Aggradi	Macchiavelli
		Ferri Mauro	Magri
		Fibbi Giulietta	Malagugini
		Finelli	Malfatti
		Fiumanò	Mammi
		Flamigni	Mancini Vincenzo
		Forlani	Marchetti
		Fornale	Marmugi
		Foscarini	Marras
		Foschini	Martelli
		Frasca	Martini Maria Eletta
		Galloni	Martoni
		Gastone	Maschiella
		Gessi Nives	Mascolo
		Giachini	Massari

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

Mattalia  
**Mattarelli**  
 Matteotti  
 Maulini  
 Mazza  
**Mazzarino**  
**Mazzarrino**  
 Mazzola  
 Mengozzi  
 Merli  
**Meucci**  
 Mezza Maria Vittoria  
 Miroglio  
 Monasterio  
 Monsellato  
 Monti  
 Morgana  
 Moro Dino  
 Morvidi  
 Musotto  
 Mussa Ivaldi Vercelli  
 Nannini  
 Napoli  
 Napolitano Francesco  
 Napolitano Luigi  
 Natali  
 Nicolai Cesarino  
 Nicolini  
 Nucci  
 Ognibene  
 Olmini  
 Orlandi  
 Padula  
 Palmiotti  
 Pandolfi  
 Pascariello  
 Passoni  
 Patrini  
 Pedini  
 Pellegrino  
 Pellizzari  
 Perdonà  
 Pezzino  
 Piccoli  
 Pirastu  
 Pisoni  
 Pistillo  
 Pochetti  
 Preti  
 Principe  
 Pucci Ernesto  
 Querci  
 Quilleri  
 Racchetti  
 Radi  
 Raffaelli  
 Raicich  
 Raucci

Rausa  
 Re Giuseppina  
 Reale Oronzo  
 Reggiani  
 Restivo  
 Rognoni  
 Romita  
 Rosati  
 Rossinovich  
 Ruffini  
 Russo Carlo  
 Russo Ferdinando  
 Sabadini  
 Sacchi  
 Salizzoni  
 Salvi  
 Sandri  
 Sangalli  
 Santoni  
 Sarti  
 Savio Emanuela  
 Scaglia  
 Scaini  
**Scalfari**  
 Scarlato  
 Schiavon  
 Scionti  
 Scipioni  
 Scotti  
 Sculari  
 Sedati  
 Semeraro  
 Senese  
 Serrentino  
 Servadei  
 Sgarbi Bompani  
 Luciana  
 Silvestri  
 Simonacci  
 Skerk  
 Sorgi  
 Spadola  
 Speciale  
 Spitella  
 Squicciarini  
 Stella  
 Sullo  
 Sulotto  
 Tagliaferri  
 Tanassi  
 Tani  
 Tantalo  
 Tarabini  
 Tedeschi  
 Tempia Valenta  
 Terrana  
 Terraroli  
 Tocco

Tognoni  
 Traina  
 Traversa  
 Tremelloni  
 Trombadori  
 Truzzi  
 Tuccari  
 Urso  
 Usvardi  
 Vaghi  
 Vallengiani  
 Vecchi  
 Vecchiarelli  
 Venturini  
 Venturoli  
 Vespignani  
 Vicentini  
 Vincelli  
 Volpe  
 Zagari  
 Zamberletti  
 Zanibelli  
 Zanti Tondi Carmen  
 Zucchini

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Alessandrini	Felici
Allegri	Fioret
Alpino	Fortuna
Amadeo	Fracanzani
Armani	Girardin
Bardotti	Giraudi
Bartole	Imperiale
Belci	Lombardi Riccardo
Bemporad	Lucchesi
Bianchi Fortunato	Marocco
Bianchi Gerardo	Minasi
Boldrini	Miotti Carli Amalia
Bologna	Montanti
Bova	Origlia
Caiazza	Palmitessa
Cantalupo	Romanato
Cárolì	Santi
Castellucci	Scarascia Mugnozza
Cattaneo Petrini	Sgarlata
Giannina	Speranza
Cavallari	Storchi
Ciccardini	Taviani
Cossiga	Turnaturi
Delfino	Vedovato
De Ponti	Villa
Di Benedetto	Zappa
Fabbri	

(concesso nella seduta odierna):

Bressani	Feroli
Calvetti	

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevole Marchetti, mantiene il suo emendamento 12.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARCHETTI. Io non avevo fatto altro che riprendere un proposito governativo espresso all'inizio del disegno di legge. Purtroppo, noi

avremo anche in questo campo quattro anni di ritardo per l'inizio del risanamento dei bilanci comunali e provinciali. Pertanto ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cesaroni, mantiene il suo emendamento 13. O. 1. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CESARONI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Cesaroni, mantiene il suo emendamento 13. O. 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CESARONI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Cardia, mantiene il suo emendamento 13. O. 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CARDIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 13. O. 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**VESPIGNANI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 13. O. 1 della Commissione, aggiuntivo di un articolo 13-bis.

(*È approvato*).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Annunzio di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

**COSSIGA:** « Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato » (3222).

Sarà stampata e distribuita. Avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

#### **Approvazione in Commissione.**

**PRESIDENTE.** La XIV Commissione Igiene e sanità nella seduta di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente provvedimento:

« Conservazione ai residui delle somme stanziare nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 » (2984), *con modificazioni e con il titolo:* « Conservazione ai residui ed utilizzo delle somme stanziare nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ».

#### **Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di mozioni.**

**TERRAROLI, Segretario,** legge le interrogazioni, la interpellanza e le mozioni pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 25 marzo 1971, alle 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori:* Silvestri e Bima, *per la maggioranza;* Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza.*

3. — *Seguito della discussione delle mozioni Libertini (1-00121); Maschiella (1-00122); Servello (1-00124) e Salvatore (1-00125) sulla situazione del CNEN e sullo stato di ricerca scientifica in Italia.*

4. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

*e della proposta di legge costituzionale:*

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore:* Bressani.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

6. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

7. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MANLIO ROSSI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA  
E MOZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere: per quale motivo lo stanziamento per la corresponsione dell'assegno di studio nell'anno scolastico 1970-1971 è stato ridotto di 2.519 milioni rispetto al 1969-1970;

se gli risulta che il Politecnico di Torino ha avuto per questo scopo l'assegnazione di lire 625.750.000, mentre le sole conferme dell'assegno agli studenti che già ne hanno beneficiato nel 1969-1970 comporterebbe un fabbisogno di lire 670.750.000, mentre per soddisfare tutte le domande occorrerebbero lire 1.427.750.000;

se la situazione lamentata al Politecnico di Torino è generale o particolare e in ogni caso come si pensa di porvi adeguato rimedio. (4-16886)

DI LEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'Ispettorato dell'alimentazione di Agrigento non ha accolto alcune domande di coltivatori diretti del comune di Ribera (Agrigento), i quali, per un disguido addebitabile al responsabile dell'EPACA di Ribera, hanno presentato fuori termine le istanze di integrazione del prezzo del grano per l'annata agraria 1969.

Se, tenuto conto che trattasi di piccoli coltivatori, i quali facevano affidamento su tale integrazione, e che fra l'altro non hanno alcuna colpa del ritardo con cui sono state presentate le istanze e, tenuto conto altresì che le denunce di coltivazione sono state regolarmente presentate, non ritenga in linea eccezionale, di disporre per il pagamento della integrazione. (4-16887)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sulla delibera consiliare del comune di Castellabate (Salerno) con la quale tempo addietro è stato ceduto a tale Giorgio Niels il Monte Teresino di ettari 364. (4-16888)

DEL DUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intende conciliare le interpretazioni che sono state date

all'ordine del giorno Carra ed altri, presentato alla Commissione lavori pubblici nella seduta di mercoledì 10 marzo 1971 in sede di approvazione del decreto-legge n. 2116, con il quale si intendeva sottolineare la preminente destinazione delle risorse economiche del Paese alle riforme anziché alla costruzione di nuove autostrade e il carattere prioritario in assoluto, riconfermato dal Governo in sede di approvazione della suddetta legge, della spesa relativa al completamento delle autostrade già iniziate (tra le quali la Pescara-Roma nel tratto Avezzano-Sulmona-Manoppello) dato che alcuni organi di stampa hanno diffuso la notizia che ha vivamente preoccupato le popolazioni abruzzesi, secondo cui anche la suddetta autostrada, da anni in corso di costruzione, sarebbe colpita dal contenuto del suddetto ordine del giorno. (4-16889)

DEL DUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere a norma delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto dei lavoratori, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del commissario del Consorzio di bonifica e di irrigazione in destra del Pescara che ha portato all'approvazione del competente Ministero il nuovo regolamento organico senza avere preventivamente ascoltato la consulta come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 1962 che rende obbligatorio il parere stesso.

Se sia ammissibile che mentre si negano i dovuti adeguamenti retributivi al personale, il suddetto consorzio abbia provveduto a stampare, in edizione di lusso, un ridicolo discorso del commissario del consorzio spedito a migliaia di persone, tra l'altro nemmeno interessate al consorzio per un importo complessivo di oltre un milione.

Se sia ugualmente ammissibile che, mentre si negano le giuste retribuzioni ai dipendenti, vengano fatte assunzioni di comodo per chiamata senza l'osservanza delle più elementari norme di legge e se ne progettino altre ancora più onerose. (4-16890)

DEL DUCA. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere a che punto si trovano le pratiche relative al reperimento dei mezzi finanziari per la realizzazione dei due tratti della autostrada Roma-Avezzano-Pescara e precisamente la Avezzano-Pratola Peligna e la Pratola Peligna-Manoppello.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1971

Infatti, malgrado le più volte ripetute assicurazioni del Ministro dei lavori pubblici e dello stesso Presidente del Consiglio, continua a circolare in Abruzzo la notizia certamente infondata circa difficoltà che sarebbero fraposte al reperimento dei mezzi finanziari necessari dagli organi della programmazione economica. (4-16891)

**CEBRELLI, ROSSINOVICH E ALINI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare alla fabbrica META - Fabbrica Motori Elettrici - di Pavia a seguito della decisione della direzione aziendale di sospendere prima (mese di febbraio) e di licenziare ora 17 operai e 4 impiegati. I 150 dipendenti al fine di difendere il loro posto di lavoro (in una provincia dove i livelli occupazionali sono duramente colpiti a seguito della politica padronale di concentrazione industriale, di ristrutturazione aziendale e di intensificazione dei ritmi produttivi) sono stati costretti a presidiare la fabbrica.

Per sapere quali urgenti provvedimenti intende assumere considerando che la direzione della suddetta azienda pare abbia intenzione di spostare parte della propria produzione all'estero e ciò dopo aver smantellato il reparto avvolgimento e dopo aver dichiarato l'intenzione di voler trasformare l'azienda da produttrice in commerciale.

È da sottolineare comunque che questi provvedimenti fanno seguito alle più che giuste rivendicazioni aziendali avanzate dai dipendenti dell'azienda stessa. (4-16892)

**BOFFARDI INES.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se gli Istituti ospedalieri Santa Corona di Pietra Ligure, classificati come « ospedale regionale climatico », possono essere recepiti nel piano ospedaliero ligure.

Il motivo di tale richiesta sta nel fatto che si possono identificare nei diversi reparti esistenti in detto ospedale sia funzioni di base sia di secondo livello.

Sarebbe bene che il Ministro stabilisca che nella definizione di « ospedale climatico » (peraltro non esaurientemente espressa nella legge per la riforma ospedaliera) sia ben compresa la possibilità che l'ospedale stesso espliciti le sue funzioni anche per gli ammalati acuti della zona. (4-16893)

**RAICICH, MARMUGI E GALLUZZI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le circostanze in cui sono scomparsi due preziosi dipinti di Masaccio e di Memling, conservati, dopo il loro recupero, in un quartiere di Palazzo Vecchio a Firenze;

se, al di là delle responsabilità particolari, ritenga che con il personale di cui oggi dispongono, del tutto insufficiente, i Sovrintendenti siano in grado di esercitare quel compito di tutela delle opere d'arte comunque e dovunque conservate, che la legge loro affida;

se il Governo non intenda, dopo tanti impegni solennemente presi, e dopo l'allarme diffuso nell'opinione pubblica nazionale e internazionale per i ripetuti furti e danneggiamenti di opere d'arte, avviare una nuova e più dinamica politica di tutela;

se tale politica trovi rispecchiamento nella elaborazione in corso del decreto delegato sugli organici del Ministero della pubblica istruzione, particolarmente per quanto riguarda il personale tecnico e il personale di custodia da adeguare quantitativamente e qualitativamente alle esigenze già formulate dalla commissione Franceschini;

se la ristrutturazione del Ministero attualmente allo studio prevede la creazione di organismi e di servizi non burocratici atti a tali compiti;

se tutta questa problematica verrà affrontata sollecitamente nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, considerando con la dovuta attenzione i poteri delle regioni sui musei e sulle biblioteche degli enti locali e garantendo loro mezzi e strumenti per la difesa di piccoli musei e delle biblioteche, spesso preziosissime, dall'attuale stato di decadimento e di saccheggio. (4-16894)

**BADINI CONFALONIERI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia a conoscenza dell'improvviso imponente calo del prezzo di vendita delle patate da 40 lire al chilogrammo a venti lire, e le difficoltà di vendita insorte anche a quel prezzo non remunerativo. Il fatto si riferisce alla zona tipica di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, e particolarmente preoccupa gli agricoltori che si trovano con i magazzini pieni e con il rischio di germogli nella imminente primavera, nel mentre il Consorzio agrario provinciale non ritira detti prodotti che in misura minima per cambio con seme.

Si chiede in conseguenza di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda assumere,

in ispecie che il tracollo dei prezzi e delle vendite sembra essere la conseguenza di ingenti importazioni dall'estero, anche da paesi non della zona del MEC, in cambio di esportazioni di prodotti industriali. Rappresenta come detti laboriosi agricoltori siano già stati nell'ottobre 1970 notevolmente danneggiati dalla alluvione, che impedì loro la produzione degli altri prodotti orticoli. (4-16895)

GRAMEGNA E POCHEZZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che la Corte d'appello di Milano con sentenza del 22 settembre 1966 stabilì che i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità andavano inclusi nell'indennità di buonuscita per i lavoratori dipendenti dalla gestione commissariale governativa di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e del Garda;

premessi che l'allora Ministro dei trasporti, su conforme parere dell'avvocatura dello Stato, non presentando ricorso avverso la predetta sentenza, dispose il pagamento dell'indennità di buonuscita, con i criteri stabiliti dalla Corte d'appello di Milano, a tutti i dipendenti della gestione commissariale governativa in parola; —

perché dopo aver contrastato la domanda dei lavoratori dipendenti dalla gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane, ha addirittura prodotto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18 aprile 1970;

per conoscere, infine, se non ritenga garantire parità di trattamento tra lavoratori dello stesso settore abbandonando il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18 aprile 1970. (4-16896)

DEL DUCA, CAVALIERE, BOTTA E TRAVERSA. — *Al Governo.* — Per conoscere se i competenti organi dello Stato abbiano notizia del grave turbamento avvertito da gran parte della opinione pubblica italiana di fronte a fatti quanto meno sconcertanti riferibili alla iniziativa di qualche singolo magistrato e che hanno ingenerato il timore della inesistenza della certezza del diritto.

Infatti, mentre da una parte vengono rese note sconcertanti sentenze che, disattendendo il diritto positivo, applicano principi politici propri del singolo magistrato, dall'altro canto, come nel caso recentissimo del pretore di Roma, si mobilitano centinaia di agenti di

polizia per accertamenti clamorosi di ipotetici reati accompagnati da una evidente preordinata campagna pubblicitaria e si violano manifestamente il segreto istruttorio e le altre garanzie della legge penale dandosi notizia della incriminazione di altissimi funzionari chiamati a far parte per legge di organi, ai quali la legge stessa non attribuisce alcuno dei compiti e doveri dei quali si afferma pretestuosamente e per soli fini propagandistici, la omissione.

È il caso di alti funzionari integerrimi chiamati per legge a far parte del consiglio centrale e della giunta esecutiva dell'ONMI ai quali né la legge che regola la materia, né i regolamenti, attribuiscono i compiti e le facoltà che si affermano omessi. (4-16897)

CASCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza delle proteste dei detenuti rinchiusi nel carcere giudiziario di Gazzi in Messina, verificatesi nei giorni 15 e 16 marzo 1971 e dei motivi che le hanno ispirate.

Per sapere altresì se è a conoscenza che il 16 marzo avendo la protesta assunto aspetti assai preoccupanti, le autorità competenti sono state costrette a mobilitare le forze di polizia e dei carabinieri.

Ciò premesso l'interrogante chiede che il Ministro disponga una rigorosa inchiesta per accertare eventuali responsabilità per quanto riguarda la lamentata insufficienza e scarsità del vitto che viene somministrato in carcere ed, infine, dia adeguate disposizioni perché siano accolte le richieste dei detenuti tendenti ad essere ammessi ad ascoltare le trasmissioni televisive ed, inoltre, essere messi in condizione di scrivere più frequentemente ai loro familiari in modo che l'espiazione della pena sia resa più sopportabile e più umana così come la coscienza popolare reclama che avvenga. (4-16898)

ROGNONI, CEBRELLI, DE PASCALIS, BIANCHI FORTUNATO, GRANELLI, MAGGIONI, BECCARIA E ALINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere a seguito dei rilievi mossi dalla Procura generale della Corte dei conti circa i compensi corrisposti al personale non docente delle Università italiane.

Nell'Università di Pavia, in particolare, tali rilievi hanno portato ad una situazione inso-

stenibile, ampiamente denunciata dallo stesso Consiglio di amministrazione; infatti, l'Università sarebbe tenuta alla restituzione di una somma pari a un miliardo, per altrettanti compensi complessivamente erogati al personale non docente nell'arco di dieci anni.

Si aggiunga che ciò avviene proprio quando il personale non docente è in agitazione per un aumento dei compensi contestati e per una più equa loro ripartizione. Questa insostenibile situazione ha già provocato un vasto sciopero, tuttora in atto, che le organizzazioni sindacali hanno promosso sulla base delle seguenti articolate considerazioni:

a) le competenze accessorie attualmente corrisposte al personale non insegnante rappresentano un diritto acquisito che non può essere messo in discussione;

b) la proposta di una nuova regolamentazione delle competenze accessorie avanzate dalle organizzazioni sindacali tende ad un miglioramento retributivo indilazionabile e costituisce pertanto una rivendicazione irrinunciabile;

c) inoltre, poiché le voci di finanziamento delle competenze accessorie comprendono le quote spettanti all'Università per le prestazioni a pagamento effettuate dagli istituti e dalle cliniche, l'Assemblea chiede che i propri rappresentanti sindacali possano prendere visione delle voci del bilancio universitario che si riferiscono a dette prestazioni.

Si richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di un pronto intervento, che valga a riportare la certezza al diritto e la serenità nel lavoro.

(4-16899)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro per conoscere — premesso che con decreto ministeriale 9 febbraio 1970 sono state delimitate le zone della provincia di Agrigento colpite da avversità atmosferiche nel gennaio 1970;

che, rispondendo ad una interrogazione il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste nella seduta del 12 ottobre 1970, ebbe fra l'altro ad assicurare che per i coltivatori diretti e gli agricoltori erano state disposte le provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

che, malgrado l'autorevole assicurazione fornita dal rappresentante del Governo, non risulta che ad oggi siano stati accreditati agli organi periferici del Ministero della agricoltura e delle foreste i fondi necessari per le numerose pratiche di mutuo agevolato presentate all'ispettorato provinciale della agricoltura di Agrigento, che ha provveduto già ai sopralluoghi —:

1) i motivi per cui non sono stati accreditati i fondi promessi;

2) se, tenuto conto che lo stanziamento di lire 250.000 disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la regione siciliana per contributi a fondo perduto è rimasto del tutto inutilizzato, anche perché gli agricoltori contavano di poter usufruire in alternativa delle più cospicue agevolazioni creditizie, non si ritiene opportuno utilizzare la somma di cui sopra per i crediti agevolati per i quali, pare, non vi siano i necessari fondi;

3) se, per il ripristino delle colture pregiate danneggiate, non si ritiene di provvedervi con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che ha istituito il fondo di solidarietà nazionale, il cui articolo 1 ha previsto uno stanziamento di lire 50 miliardi per il solo anno 1970;

4) se infine gli stanziamenti di cui alla citata legge n. 364 sono stati accreditati dal Ministero del tesoro al Ministero della agricoltura e delle foreste e, nel caso affermativo, quali motivi hanno impedito fino ad ora di disporre le agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legge.

(3-04509)

« DI LEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui non si è mai insediato il comitato dell'Ente comunale di assistenza di Agrigento, rinnovato da tempo con delibera commissariale.

(3-04510)

« GUNNELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere i motivi per i quali è stato possibile alla società Indesit di trasferire al nord la costruzione di un nuovo complesso industriale già previsto nella zona di Aversa anche a seguito di decisioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

« Chiede di sapere se è vero che tale decisione della Indesit è conseguente a gravi carenze di direzione politica del consorzio per le aree industriali di Caserta, che non è stato in grado di assicurare la localizzazione dell'iniziativa che pure rientra negli indirizzi di politica governativa per lo sviluppo delle aree meridionali e per alleviare i gravi problemi di occupazione nel napoletano;

chiede infine di conoscere se e quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per ripristinare le precedenti indicazioni del CIPE in merito alla localizzazione nella zona di Aversa.

(3-04511)

« CALDORO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato, per sapere:

1) se sono a conoscenza della chiusura del maglificio "Gentucca" di Lucca, con il conseguente licenziamento di 190 lavoratrici e lavoratori;

2) se sono a conoscenza che tale chiusura è avvenuta in modo del tutto improvviso, senza alcun avviso né alla commissione interna, né ai sindacati, né alle autorità competenti;

3) se sono a conoscenza che tale improvvisa chiusura è dovuta, non al pretestuoso motivo della mancanza del lavoro, bensì alla volontà dei padroni dell'azienda, di procedere ad una ristrutturazione della medesima, provvedendo alla produzione futura prevalentemente con il ricorso al lavoro a domicilio;

4) se non ritengono, tale comportamento, in contrasto con la Costituzione, che fissa limiti ben precisi all'iniziativa privata, e con le leggi in vigore;

5) se sono a conoscenza del voto unanime del consiglio comunale di Lucca del 22 corrente, con il quale, oltre a dare mandato al sindaco di intervenire per la riapertura della fabbrica e l'inizio del negoziato con la commissione interna e coi sindacati, si condannava apertamente il comportamento dei padroni del "Gentucca";

6) se sono a conoscenza che, di fronte all'intransigenza padronale, le lavoratrici ed i lavoratori sono stati costretti ad occupare la fabbrica, occupazione che dura tutt'ora;

7) che cosa intendono fare perché la fabbrica sia subito riaperta e sia dato inizio ad un negoziato con la commissione interna, con i sindacati ed anche con le autorità competenti, durante il quale venga pure esaminata, se necessaria e motivata, la ristrutturazione aziendale, fermo restando, però, che tale ristrutturazione non deve condurre, in ogni caso, ad una riduzione degli attuali livelli occupazionali, né ad un aumento dello sfruttamento delle maestranze.

(3-04512)

« MALFATTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere in quale modo il Governo ritenga conciliabili o comunque in quale modo il Governo ritenga di poter conciliare, nello sviluppo della sua azione politica e programmatica, le quasi contemporanee dichiarazioni del Presidente del Consiglio (secondo le quali la piattaforma politica sulla quale il Governo poggia la sua azione non consente equivoci e confusioni) e le dichiarazioni del comitato centrale del partito socialista italiano (secondo le quali, per portare avanti " il disegno riformatore che costituisce la ragion d'essere della partecipazione dei socialisti al Governo ", quasi che di questa partecipazione non sia elemento essenziale anche l'impostazione politica ed in particolare l'impostazione politica del centro-sinistra, di allargamento della democrazia e di isolamento del partito comunista, è necessaria la " costruzione di equilibri politici più avanzati ", cioè in pratica l'apertura, politica, programmatica e parlamentare, al partito comunista).

« L'interrogante, osservando che dichiarazioni di questo genere — in evidente contrasto con il responsabile sforzo equilibratore e

coordinatore del Governo — valgono, da sole, a distruggere gli effetti positivi di tutte le misure economiche già prese dal Governo o in programma da parte del Governo, e in considerazione anche dell'oggettivo aggravarsi della situazione economica manifestata dal gravissimo rallentamento dello sviluppo produttivo e dalla incipiente e denunciata crisi di migliaia di aziende, gradirebbe avere dal Governo risposte chiare, capaci di dare tranquillità politica e fiducia economica e sociale a tutti i cittadini italiani, ed in particolare a coloro che sono elementi determinanti ed insostituibili della continuità, nella libertà, dello sviluppo economico italiano.

(3-04513)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per sapere se il Governo non ritenga assolutamente necessario, oltre che strettamente doveroso, permettere al Parlamento di valutare nel quadro organico del prossimo piano di sviluppo quinquennale (dal 1971 al 1976) i grossi impegni di spesa, le grandi scelte di metodo, e le grandi scelte di civiltà che sono implicite in alcune delle riforme attualmente in discussione in Parlamento o nel dibattito politico italiano, quali la riforma per la casa, la riforma sanitaria e la riforma universitaria, riforme condizionate del resto non soltanto dalla possibilità di continuare ad avere in Italia incrementi di produzione e di reddito non inferiori al 5 per cento, ma dalla prospettiva di maggiori entrate finanziarie, che potranno essere assicurate all'erario soltanto dalla riforma tributaria attualmente in discussione.

« L'interrogante chiede anche di sapere se il Governo non ritenga di voler dare ovvia priorità alla definizione del quadro organico complessivo della programmazione, e non ritenga anche — nel quadro dei grandi impegni di spesa — di tenere conto fin d'ora dei due progetti di legge (presentati in Parlamento rispettivamente con 209 e con 87 firme di parlamentari) relativi al potenziamento ed all'aumento degli assegni familiari (dovendosi questi progetti considerare come la più grande forse delle riforme prospettate nel dibattito politico e parlamentare italiano ai fini di una vera giustizia sociale, in particolare a favore delle classi e delle famiglie meno abbienti).

(3-04514)

« GREGGI ».

## INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri per sapere se sono a conoscenza dello stato di agitazione di decine di migliaia di viticoltori meridionali, in special modo siciliani e pugliesi, le cui cantine sociali non riescono a collocare sul mercato, a prezzi remunerativi, la massima parte del vino prodotto nel 1970.

« L'interpellante chiede altresì di sapere se il Governo non intende, di intesa con le relative regioni per la parte di loro competenza, adottare con la necessaria urgenza provvedimenti idonei a suscitare il superamento dello stato di crisi grave che travaglia il settore, quali la distillazione agevolata di una congrua aliquota della produzione, ed un più rigoroso controllo contro le sofisticazioni. E se non intende ancora il Governo pretendere, in sede CEE, non solo una integrale applicazione dei regolamenti comunitari, che alcuni Stati concorrenti invocano solo per la parte di loro convenienza, ma un loro adeguamento alle differenti realtà agricole comunitarie, che impone delle scelte di fondo in relazione alle specifiche vocazioni delle singole regioni. In particolare, se non intende impegnarsi a fare elevare da 8,5 a 10 la gradazione alcolica minima al consumo, la cui riduzione ha inferto un durissimo colpo alla viticoltura meridionale, proprio nel momento in cui sia in sede nazionale che comunitaria tanta attenzione si vorrebbe porre alla esigenza dello sviluppo socio-economico delle zone depresse del mezzogiorno.

(2-00643)

« BASSI ».

## MOZIONI

« La Camera,

premesso che il tempo intercorso dalla propria deliberazione del 5 ottobre 1967 ha consentito che " l'evoluzione dei tempi e lo sviluppo della vita democratica " - ritenuti, all'atto di tale deliberazione, fattori determinanti della revisione bilaterale delle norme del Concordato fra Stato e Chiesa - hanno già trovato incisiva consacrazione nell'ordinamento giuridico dello Stato con l'introduzione del divorzio;

ritenuto che l'oggettiva vetustà dei patti lateranensi - che già all'epoca della firma, di là dalle magnificazioni ufficiali, indussero le coscienze cattoliche più avvertite a chiedersi con sgomento com'era stato possibile che " la Chiesa avesse potuto venire a patti con una forza dimostratasi anticristiana, in sé, nel fine come nei mezzi " - rende indilazionabile la più pronta modificazione di essi;

che la revisione implica il completo aggiornamento dei patti poiché con l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione, come si sostenne da parte cattolica, i patti non furono " costituzionalizzati " ma si intese con tale articolo dare ad essi, sul piano dei principi, una consacrazione democratica che perpetuasse la pace religiosa e affermasse, sul piano delle procedure, la predilezione dell'ordinamento per il metodo concordatario che avrebbe dovuto regolare i rapporti con la Chiesa;

che dopo il chiaro avvertimento della Corte costituzionale (sentenza 30 e 31) ove le trattative si prolungassero, l'opera di potatura dei rami secchi del regime concordatario potrebbe procedere, indipendentemente da ogni accordo fra le parti, ad opera autonoma della Corte in sede di " controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei patti lateranensi " potendo la Corte valutarne la conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

che l'unico metro accettabile per la revisione è dunque il confronto fra le norme costituzionali e le norme pattizie e la conseguente eliminazione, fra queste ultime, di quelle che siano in contrasto con l'ordinamento costituzionale dello Stato;

che la Chiesa può trovare la tutela più efficace e penetrante della sua alta missione soltanto nell'ambito dell'ordinamento pluralistico e democratico dello Stato italiano;

invita il Governo:

1) a dare esaurienti notizie sulle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione di studio costituita a seguito della citata deliberazione della Camera;

2) a concludere i preliminari per l'apertura dei negoziati con la Santa Sede ponendo a fondamento dell'opera di revisione dei patti la riaffermazione dei principi del nostro ordinamento costituzionale concernenti la libertà di religione, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libertà di insegnamento, la libertà di accesso dei cittadini ai pubblici

uffici e l'esclusività della funzione giurisdizionale dello Stato che è espressione della sovranità della Repubblica.

(1-00132) « ORLANDI, REGGIANI, AVERARDI, CORTI, MAGLIANO, PALMIOTTI, SARGENTINI, COTTONI, CECCHERINI, CIAMPAGLIA ».

« La Camera,

premesso che in un ordinamento di democrazia liberale il regime di separazione tra Stato e Chiesa va considerato come formula ideale per l'uno e l'altro ente;

considerato che nella situazione attuale, per considerazioni storiche e politiche, non è opportuno abbandonare la linea della procedura di revisione consensuale, già deliberata dalla Camera a grande maggioranza di voti nell'ottobre 1967;

affermato che la revisione deve riguardare le norme del Concordato in quanto siano lesive della Costituzione o dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano, e che tale revisione si rende ancor più doverosa e urgente dopo le recenti pronunce della Corte costituzionale;

affermato altresì che la revisione stessa non può arrestarsi di fronte alla esistenza, nel trattato, di norme che abbiano sostanziale na-

tura concordataria e siano anch'esse lesive della Costituzione o dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano;

impegna il Governo:

a) a comunicare alla Camera il risultato dei lavori della commissione di studio nominata dopo il voto dell'ottobre 1967;

b) ad ascoltare il parere d'una apposita Commissione parlamentare in ordine alle clausole dei suddetti patti da abrogare o modificare;

c) ad aprire trattative con l'altra parte contraente per un effettivo adeguamento dei patti alla moderna realtà sociale, giuridica e politica, tenendo presente il parere che formulerà in proposito l'indicata Commissione parlamentare.

(1-00133) « BOZZI, MALAGODI, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BIGNARDI, BIONDI, CANTALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CAMBA, CATELLA, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DEMARCHI, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, FULCI, GIOMO, MARZOTTO, MAZZARINO, PAPA, PROTTI, PUCCI DI BARSENTO, QUILLERI, SERRENTINO ».